

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

in collaborazione con

AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ASILO

RASSEGNA TEMATICA GIURISPRUDENZIALE

PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE

**La persecuzione per opinione politica e
la protezione *sur place***

A cura di:

Martina Flamini

Julia Hasani

Carmen Rosa

Introduzione

La rassegna tematica giurisprudenziale si inserisce nell'ambito della collaborazione tra l'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione e l'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo (EUAA), nata nel 2022 con la redazione congiunta di rassegne giurisprudenziali bimestrali e annuali sulle recenti pronunce della Corte di Cassazione in tema di protezione internazionale e diritto dell'immigrazione.

La rassegna tematica, redatta dalle esperte dell'EUAA e dai giudici del Massimario, ha l'obiettivo di approfondire questioni rilevanti, di natura sia sostanziale sia procedurale, in materia di protezione internazionale, complementare e della procedura per la determinazione dello Stato competente. Il documento presenta una panoramica della normativa di riferimento e raccoglie le pronunce della Suprema Corte, massimate e non massimate, e delle Corti europee sul tema, oltre all'indicazione di materiale utile pubblicato da organizzazioni e istituzioni del settore.

La pubblicazione e diffusione delle rassegne tematiche avviene attraverso le strutture della formazione decentrata, l'utilizzo di siti istituzionali e i canali dell'EUAA al fine di raggiungere tutti i giudici impegnati nella trattazione dei ricorsi in materia di protezione internazionale, gli esperti EUAA, gli addetti all'Ufficio per il Processo che lavorano presso le Sezioni Territoriali e le Corti di Appello nonché i componenti della Commissione Nazionale per il Diritto all'Asilo e i collegi delle Commissioni Territoriali, oltre a tutti gli operatori del settore.

Metodologia

La presente rassegna si propone l'obiettivo di agevolare l'interprete nella consultazione della giurisprudenza di legittimità ed europea su specifici temi inerenti alla materia della protezione internazionale: la scelta di redigere una rassegna giurisprudenziale tematica è funzionale, infatti, a una maggiore facilità di consultazione per l'Autorità Giudicante, oltre che per tutti gli operatori del settore.

La selezione delle pronunce è orientata in ragione della pertinenza e rilevanza dei principi di diritto funzionali ai temi affrontati e raccoglie profili sostanziali e procedurali.

L'ordine di priorità delle decisioni selezionate segue gli sviluppi giurisprudenziali e l'arco temporale di riferimento è prevalentemente orientato agli anni più recenti.

Le molteplici questioni esaminate dalla giurisprudenza di legittimità ed europea vengono presentate attraverso un sistema di parole chiave, idoneo a facilitare una ricerca mirata, ed una sintesi delle principali ragioni giuridiche contenute nella decisione.

Nello specifico, con riferimento alla giurisprudenza di legittimità, per le pronunce massimate viene indicata la massima redatta dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo, mentre per le pronunce non massimate si riporta una breve sintesi del contesto fattuale e il testo della pronuncia contenente le principali argomentazioni giuridiche rilevanti. Allo stesso modo, per le decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea vengono riportati i principi di diritto affermati, mentre per le pronunce della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e per le pronunce degli altri Stati Membri UE viene indicata una sintesi fattuale unitamente ai principi di diritto.

Le pronunce di legittimità indicate sono integralmente reperibili consultando il database [ItalGiureWeb](#) della Suprema Corte di Cassazione, mentre per le decisioni delle Corti di Giustizia dell'Unione Europea, della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e per le decisioni degli altri Stati Membri dell'UE viene inserito all'interno dei riferimenti il *link* diretto di rinvio alla pubblicazione delle pronunce e si possono consultare rispettivamente nei seguenti database: [CVRIA](#), [HUDOC](#) e [EUAA Case Law Database](#).

INDICE

1. LA PERSECUZIONE PER OPINIONE POLITICA E LA PROTEZIONE <i>SUR PLACE</i> NELL'AMBITO NORMATIVO DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA E DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE E NAZIONALI	5
2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE	8
2.1 Questioni sostanziali.....	8
2.1.1 Opinione politica: nozione.....	8
2.1.2 Le opinioni politiche “solo” attribuite	9
2.1.3 Gli agenti di persecuzione	12
2.1.4 L'obiezione di coscienza	13
2.1.5 Cause di esclusione.....	15
2.1.6 Cessazione o revoca della protezione internazionale	17
2.2 Questioni processuali	17
2.2.1 La valutazione di credibilità	17
2.2.2 Il dovere di cooperazione istruttoria	19
2.2.3 Natura della domanda di protezione	20
3. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA.....	21
3.1 La nozione di opinione politica e la natura attribuita	21
3.2 L'obiezione di coscienza	25
3.3 Principio di <i>non refoulement</i>	26
3.4 Protezione <i>sur place</i>	26
3.5 Cause di esclusione.....	27
3.6 Ricorso effettivo	28
3.7 Estradizione	29
4. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO	30
4.1 Opinione politica e principio di <i>non refoulement</i>	30
4.2 L'obiezione di coscienza	32
5. LA GIURISPRUDENZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI UE	34
5.1 Il nesso di causalità tra la persecuzione e l'opinione politica.....	34
5.2 Agenti di persecuzione e alternativa di protezione interna	35
5.3 L'opinione politica attribuita	35
5.4 L'obiezione di coscienza	37
5.5 Protezione <i>sur place</i>	44
5.6 Cause di esclusione.....	46
5.7 L'onere della prova	46
6. MATERIALI UTILI	47

1. LA PERSECUZIONE PER OPINIONE POLITICA E LA PROTEZIONE *SUR PLACE* NELL'AMBITO NORMATIVO DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA E DELLE DISPOSIZIONI EUROPEE E NAZIONALI

Il diritto all'opinione politica costituisce il pilastro cardine delle democrazie moderne ed è protetto sia nella sua dimensione interna (la libertà di avere un'idea di natura politica), sia in quella esterna (il diritto di esprimerla e diffonderla). La persecuzione per opinione politica viene esaminata nel quadro di un sistema normativo multilivello, che ne garantisce la tutela e vieta ogni forma di violenza, discriminazione, pena o trattamento inumano o degradante nel Paese di origine.

Il diritto alla libertà di pensiero e di esprimere le proprie idee politiche è uno dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale dei diritti umani. In particolare, l'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e gli articoli 2, 18, 19, 25 e 26 del Convenzione internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, unitamente agli articoli 11 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE nonché agli articoli 10 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo garantiscono a chiunque il diritto all'opinione politica, il diritto di modificarla, di manifestarla pubblicamente o privatamente, e di non subire discriminazioni o coercizioni per le loro idee politiche o convinzioni.

La Costituzione italiana rafforza ulteriormente questo quadro: l'articolo 2 riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, l'articolo 3 sancisce l'uguaglianza davanti alla legge senza discriminazioni per opinioni politiche, mentre l'articolo 21 tutela il diritto universale della libera manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione da parte di tutti.

Il combinato disposto tra la tutela costituzionale, con specifico riferimento all'articolo 10, e la normativa internazionale ed europea consolida la difesa dei diritti fondamentali, delineando un sistema organico per la tutela dei richiedenti protezione internazionale.

L'opinione politica viene esplicitamente indicata tra i cinque motivi di persecuzione nell'articolo 1A (2) della Convenzione di Ginevra del 1951, riconoscendo lo status di rifugiato a chi si trovi fuori dal Paese di origine a causa di un timore fondato di persecuzione basato, tra gli altri motivi, sull'opinione politica. Inoltre, l'opinione politica come motivo di persecuzione viene specificatamente indicato anche nel Regolamento (UE) n. 2024/1347 (Regolamento Qualifiche) - entrato in vigore l'11 giugno 2024 e pienamente applicabile dal 1° luglio 2026 - che, con l'implementazione del **Patto UE sulla migrazione e l'asilo**, ha abrogato la precedente Direttiva 2011/95/UE (Direttiva Qualifiche). La giurisprudenza raccolta nella presente rassegna si riferisce al precedente quadro normativo *ratione temporis* applicabile.

In particolare, il Regolamento (UE) n. 2024/1347 all'articolo 3 introduce le definizioni legali fondamentali, all'articolo 9 definisce i criteri per stabilire l'atto di persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e all'articolo 10 stabilisce i motivi di persecuzione, tra cui l'opinione politica. Esso offre un quadro molto ampio d'interpretazione per individuare le opinioni politiche, sia effettive, sia percepite, in quanto "solo" attribuite. Tuttavia, per valutare se un'opinione, un pensiero o una convinzione rientrano nella nozione di opinione politica ai fini della protezione internazionale, è indispensabile **analizzare lo specifico e reale contesto sociale** in cui viene espresso o percepito, poiché il significato di "opinione politica" varia notevolmente da una società all'altra.

Il Regolamento Qualifiche evidenzia altresì all'articolo 10, par. 2, che *“nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni”*. Inoltre, ai sensi dell'articolo 10, par. 3, del medesimo Regolamento viene sottolineato anche che *“nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato, l'autorità accertante non può ragionevolmente supporre che, per evitare il rischio di persecuzione nel suo paese d'origine, il richiedente adatti o modifichi il suo comportamento, le sue convinzioni o la sua identità, o si astenga da determinate pratiche qualora tale comportamento o tali convinzioni o pratiche siano insiti nella sua identità”*.

Nella presente rassegna vengono raccolte anche le pronunce rilevanti su tema dell'**obiezione di coscienza** fondate su ragioni politiche. Con riferimento ai cinque motivi di persecuzione previsti dall'articolo 10 del Regolamento Qualifiche, è opportuno precisare che in questi casi *“il motivo dell'opinione politica deve essere inteso in modo più ampio rispetto all'affiliazione a un particolare movimento politico o all'adesione ad un'ideologia. Esso riguarda «ogni opinione o argomento nel quale possono essere coinvolti apparati di Stato, governo, società o politica»”* (UNHCR, Linee guida n. 10, § 51). In forza di tale premessa, nella rassegna sono ricompresi anche casi di obiezione di coscienza in cui il rifiuto di prestare il servizio militare sia percepito dalle autorità del Paese d'origine come espressione di «fedeltà ad una particolare causa politica» o come un tradimento, tale da imputare automaticamente «opinioni politiche dissidenti».

Inoltre, è opportuno evidenziare come nelle domande di protezione internazionale basate sull'opinione politica si può riscontrare un **sovrapporsi di motivi di persecuzione** relativi anche ad altri motivi: razza, nazionalità, religione e appartenenza a un determinato gruppo sociale.

È importante sottolineare altresì che tali atti persecutori possono essere perpetrati **sia da autorità statali, sia da attori non statali** quando lo Stato non possa o non voglia offrire protezione effettiva.

Il quadro normativo sovranazionale e interno in materia di protezione internazionale delinea un sistema di valutazione del rischio in forza del quale da un lato, ai sensi dell'articolo 4, par. 4 del Regolamento (UE) 2024/1347, le persecuzioni o le minacce subite prima di uscire dal Paese di origine configurano *“un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi”* da valutare nel caso concreto. Dall'altro lato, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento, il timore di persecuzione può fondare la protezione sorta fuori dal Paese di origine (**sur place**) sia qualora basato su eventi sopravvenuti, intesi come cambiamenti oggettivi, sia quando basato sulle attività svolte dal richiedente dopo la sua partenza dal Paese di origine, in particolare quando sia accertato che le attività addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni, credenze od orientamenti già manifestati nel Paese d'origine.

Tale disamina impone la valutazione del **nesso causale** intercorrente tra i motivi di persecuzione - inclusa l'opinione politica - e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione da tali atti, come espressamente richiamato dal Considerando 39 del Regolamento Qualifiche, anche alla luce del diritto interno e, in particolare, degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, che definiscono gli attori della persecuzione e la natura stessa degli atti persecutori.

La disciplina della protezione internazionale realizza una sinergia normativa tra ordinamenti interni e internazionali, volta a garantire i diritti inviolabili della persona con specifica tutela dell'opinione politica espressa, inespressa o solo presunta. Tale impianto impone una valutazione individualizzata del fondato timore di persecuzione, estesa sia alle situazioni esistenti al momento della partenza dal Paese d'origine, sia ai rischi sorti in un momento successivo, al fine di garantire un'effettiva protezione *sur place*.

In modo da tutelare pienamente il diritto all'opinione politica, è molto importante adempiere al **dovere di cooperazione istruttoria** dell'Autorità nell'ambito della valutazione della credibilità delle dichiarazioni e dell'attendibilità delle prove, nonché al dovere di approfondimento tramite l'attività di ricerca e consultazione di fonti d'informazione COI (Country of Origine Information) attendibili e aggiornate relativamente alla specifica **situazione oggettiva e soggettiva nel caso concreto**.

2. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

2.1 Questioni sostanziali

2.1.1 Opinione politica: nozione

- Sez. 2, Ordinanza n. 7774/2021, ud. 13/07/2020, dep. 10/03/2021 - Rel. Oliva, Pres. San Giorgio non massimata
[persecuzione per motivi politici - ricorrente nigeriano - ritenuto credibile - unico atto di persecuzione - soglia sufficiente di gravità ai fini della persecuzione]

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino nigeriano ha impugnato il decreto del Tribunale con cui il Giudice di merito - pur ritenendo credibile il racconto relativo alla persecuzione per la sua affiliazione politica - ha ritenuto infondato il timore legato al rimpatrio *“sia perché i membri [del partito opposto] pare non abbiano più cercato il richiedente: «da quando sono scappato non sono più venuti a cercarmi», sia in ragione di quanto emerge dalle fonti”*. Ai fini del diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, inoltre, il Tribunale ha valorizzato la circostanza che il ricorrente *“pur avendo allegato di essere affiliato politicamente e di aver preso parte alle relative attività anche di associazioni per i diritti civili, riferisce un solo evento talmente grave da temere per la propria vita e/o incolumità”; il carattere episodico, occasionale dell'evento e comunque non specifico porta ad escludere una reiterazione da parte degli aggressori, per un verso, nonché è plausibile che lo stesso richiedente rinunci alla condotta in precedenza tenuta, per altro verso, con la conseguenza che non si ravvisano atti tali da esporlo al rischio effettivo di persecuzione”*.

La S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato. In particolare, la S.C. ha rilevato che la combinazione dei due passaggi della motivazione evidenzia diversi profili di irriducibile contrasto logico. La S.C. rileva che nel decreto impugnato il Giudice di prime cure indica che il richiedente avesse riferito di aver ottenuto l'incarico di agente supervisore delle elezioni per il suo partito di appartenenza e di essere stato avvicinato da membri del partito opposto il giorno dell'elezione, affinché truccasse il voto. A fronte del suo rifiuto e della perdita elettorale del partito opposto all'interno della sezione locale (a livello nazionale invece vinceva le elezioni), tali persone lo avrebbero minacciato di morte per il tramite della madre, che gli consigliava di fuggire. Tale storia, riassunta dal primo giudice nei suoi tratti essenziali, era stata dal Tribunale ritenuta credibile, in contrasto con l'originario avviso della Commissione territoriale, perché ritenuta dal Giudice di merito *“ampiamente circostanziata [...] e priva di contraddizioni sostanziali”*.

La S.C. ha evidenziato che *“la circostanza che la minaccia di morte si sia concentrata in una sola occasione non appare rilevante ai fini del diniego della protezione internazionale, posto che anche un solo atto può essere sufficiente ad integrare gli estremi del pericolo cui gli strumenti di tutela di cui al D.lgs. n.251 del 2007 sono diretti a rispondere. L'art.9 della Direttiva 2011/95/EU (cd. «Direttiva qualifiche») stabilisce infatti due condizioni alternative perché un atto possa rappresentare una persecuzione, che hanno in comune un requisito: la sufficiente gravità dell'atto. La soglia della sufficiente gravità può essere oltrepassata dalla natura di un unico atto che viola gravemente i diritti umani fondamentali ovvero, in alternativa, dalla reiterazione di atti che, se commessi come singolo atto, potrebbero non rappresentare una violazione grave. La differenza tra la seconda alternativa posta dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (atti ripetuti) e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) (somma di diverse misure) sta nel fatto che quest'ultima disposizione ha un campo di applicazione più ampio. Non è necessario che le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), siano «violazioni dei diritti umani fondamentali», a condizione che siano violazioni dei diritti umani con un impatto sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo. Ne deriva che di fronte ad una minaccia diretta contro il diritto umano fondamentale alla vita, anche un solo atto dev'essere considerato*

sufficientemente grave, ai fini di cui alla richiamata disposizione eurounitaria, per accordare al richiedente, la cui storia venga ritenuta credibile, la protezione internazionale. Ulteriore irriducibile contrasto si ravvisa nel passaggio con cui il giudice di merito ha ritenuto l'evento riferito dal richiedente «comunque non specifico» nonostante la luterazione di complessiva credibilità della storia personale, definita come «ampiamente circostanziata [...] e priva di contraddizioni sostanziali». Il giudizio sulla storia, infatti, non può non comportare un apprezzamento dello stesso segno sull'unico fatto persecutorio riferito dal richiedente, a meno di incorrere in una insanabile contraddizione logica: per ritenere credibile una storia incentrata su un solo evento persecutorio, infatti, è gioco forza ritenere credibile anche e soprattutto il racconto di quell'evento; di qui l'impossibilità logica di definire «non specifico» l'episodio. Ulteriore passo non appagante della motivazione è quello in cui il giudice di merito valorizza, per escludere la gravità del fatto persecutorio narrato dal richiedente, il fatto che costui avesse dichiarato che «da quando sono scappato non sono più venuti a cercarmi». Da tale dichiarazione, invero, non si può logicamente inferire una diminuzione della gravità del pericolo, essendo evidente che il motivo della cessazione della minaccia è dipeso direttamente, ed esclusivamente, dalla fuga del richiedente stesso. Come pure non è possibile dare rilievo, sempre ai fini della riduzione della gravità dell'unico evento persecutorio, al fatto che sarebbe «plausibile che lo stesso richiedente rinunci alla condotta in precedenza tenuta». Argomentando in tal modo, infatti, si finisce per compiere una sorta di «prognosi di abiura» da parte del richiedente la protezione, la quale oltre a non essere rilevante ai fini della sussistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, non è (nel caso di specie) neppure fondata su qualsivoglia elemento fattuale che possa fondare il ragionamento presuntivo formulato dal giudice di merito”.

2.1.2 Le opinioni politiche “solo” attribuite

- Sez. 3, Ordinanza n. 23474/2021, ud. 09/03/2021, dep. 26/08/2021 - Rel. Cricenti, Pres.Travaglino non massimata
[opinione politica attribuita - parente aderente a un partito politico di opposizione - valutazione della credibilità - credibilità interna - credibilità esterna]

Nel caso di specie il ricorrente egiziano ha riferito di essere fuggito dal suo Paese in quanto era solito accompagnarsi con il cugino che aveva aderito al movimento di opposizione e che per tale motivo era stata arrestato. Egli ha temuto di fare la stessa fine, in quanto venivano incarcerati non solo i militanti del gruppo, ma anche i loro parenti o comunque le persone contigue.

La S.C. ha accolto il ricorso del ricorrente ritenendo che “Il giudizio di credibilità del racconto è proceduralizzato, ossia è basato sui criteri indicati dal citato articolo 3, che non indicano come necessari riscontri esterni, ma semplicemente che il racconto rispetti requisiti di coerenza esterna ed interna ivi previsti. Ciò detto, il racconto non può essere considerato inverosimile per genericità se contiene una vicenda, di suo semplice, ossia il timore di essere perseguitato per la frequentazione di un oppositore del regime: nel riferire questo fatto non v'è bisogno di alcuna ulteriore dettagliata narrazione. Comunque sia, il ricorrente, come previsto dall'articolo 3 citato, ha dimostrato di aver compiuto ogni sforzo anche riguardo al riscontro esterno del suo racconto, avanzando una richiesta, tramite ambasciata italiana, per sapere delle condizioni di detenzione del cugino. A fronte di tale condotta è dovere del giudice di merito compiere attività di integrazione istruttoria, nel senso di verificare se effettivamente nel Paese di origine la repressione si estende non solo agli oppositori ma ai loro parenti o frequentatori abituali; non avendo rilievo la circostanza che il ricorrente non aderisce ai Fratelli Musulmani, avendo egli invocato protezione in quanto contiguo, ossia frequentatore di uno degli aderenti, punto -mi quale andava svolta istruttoria o andava effettuato giudizio motivato: vale a dire che andava valutata la rilevanza della contiguità del ricorrente al perseguitato politico, la sua frequentazione ed eventualmente la sua parentela. Escludere il timore di una persecuzione per via del

fatto di non essere membro del movimento di opposizione, quando il ricorrente non invoca quell'appartenenza, ma la contiguità con un appartenente, è errato sul piano dei criteri di valutazione del fatto, ed inoltre dei criteri di cui all'articolo 3 da cui come è noto la giurisprudenza di questa corte ha dedotto un dovere di cooperazione istruttoria della corte di merito, che qui appare disatteso”.

- Sez. 3, Ordinanza n. 4080/2021, ud. 11/11/2021, dep. 16/02/2021 - Rel. Dell’Utri, Pres. Travaglini non massimata
[ricorrente donna ucraina – pregressa residenza in Russia - moglie di un renitente alla leva in Ucraina]

La S.C. ha accolto il ricorso della ricorrente, ritenendo che *“i primi due motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono fondati e suscettibili di assorbire la rilevanza del terzo; osserva il Collegio come la decisione emessa dal giudice a quo, con riferimento alle domande concernenti il riconoscimento dello status di rifugiata e, in via subordinata, della protezione sussidiaria, appaia condizionata in modo determinante (secondo quanto espressamente rilevabile dalla sentenza impugnata) dalla decisiva circostanza, valorizzata dalla corte territoriale, della pregressa residenza dell'odierna richiedente in Mosca e, pertanto, in un luogo lontano dalle zone di guerra e, in generale, dalle dinamiche socio-politiche proprie dell'Ucraina: premessa ritenuta decisiva, dalla corte d'appello, al fine di escludere che la [xxx] potesse subirne conseguenze sul piano discriminatorio o, in generale, sul terreno dei rischi connessi alla ricollocazione in un contesto potenzialmente suscettibile di arrecare un grave pregiudizio dell'incolumità; ciò posto, varrà nondimeno considerare come la corte territoriale non si sia fatta carico di verificare se, effettivamente, la circostanza che l'odierna ricorrente avesse in passato vissuto in Russia prima di pervenire in Italia, fosse effettivamente valsa a escluderne il concreto rischio di essere ricondotta nel proprio paese di origine, dovendo attribuirsi valore dirimente, in ogni caso, alla premessa (evidentemente non trascurabile) del possesso, da parte della [xxx], della cittadinanza ucraina; l'avvenuta esclusione dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata o della protezione sussidiaria, in ragione della pregressa vivenza dell'interessata in Russia, in tanto avrebbe trovato giustificazione, in quanto si fosse positivamente escluso, con ragionevole plausibilità, che l'odierna ricorrente, cittadina ucraina, non sarebbe stata con certezza ricondotta nel paese di appartenenza, dovendo ritenersi, in caso contrario, che l'indagine sui rischi di discriminazione, di persecuzione, o di esposizione a situazioni oggettive di conflitto armato (di per sé sole suscettibili di porre a rischio l'incolumità della richiedente), avrebbe dovuto necessariamente condursi con diretto riferimento al paese di appartenenza dell'interessata, non emergendo in alcun modo sulla base di quali titoli la [xxx] potesse vantare il diritto a permanere a sua discrezione sul territorio russo, senza il rischio di essere ricondotta al proprio Paese di origine”.*

- Sez. 1, Sentenza n. 6447/2024, ud. 07/12/2023, dep. 12/03/2024 - Rel. Tricomi, Pres. Acierio non massimata
[ricorrente uomo del Bahrein - valenza politica del rifiuto del matrimonio forzato - censura - tortura e trattamenti inumani e degradanti - diniego di passaporto - sposato con cittadina italiana]

Nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Roma, il ricorrente aveva allegato il timore di subire ritorsioni da parte del Re del Bahrein, a causa del rifiuto in precedenza manifestato a contrarre matrimonio con la sorella di quest'ultimo. A sostegno delle domande spiegate, ha allegato di aver lasciato il Paese di origine nel 1985 (dove è tornato una sola volta tra il 2009 ed il 2010), di essere giunto in Italia nel 2017, di aver conosciuto una cittadina italiana nel 2015, di averla poi sposata nel 2021 e di convivere con la stessa a Milano. Il Tribunale, ritenute infondate le domande relative al riconoscimento della protezione maggiore, ha riconosciuto la protezione speciale.

La S.C. ha osservato che *“il Tribunale, discostandosi dalle conclusioni della Commissione, ha ravvisato la credibilità del ricorrente, quanto alle ragioni di allontanamento del richiedente dal suo Paese per il rifiuto di sposare la figlia dell'emiro. Ha, quindi, ritenuto che detta vicenda non integri persecuzione e, in quanto*

risalente nel tempo, sia priva di attualità, in ordine al rischio di un danno grave in caso di rientro, e non possa, perciò, fondare il riconoscimento di alcuna delle forme di protezione maggiori". Tale decisione, ritenuta contrastante con la giurisprudenza di legittimità, è stata ritenuta dalla Corte priva di specificità e tale da non superare la soglia dell'apparenza.

La S.C. ha rilevato che "questa Corte, in relazione al primo profilo in tema di protezione internazionale, ha più volte preso in esame la fattispecie della costrizione ad un matrimonio non voluto sia con riferimento alla ipotesi più diffusa, in danno di soggetto femminile, che per quella più rara, in danno di soggetto maschile. In tema di protezione sussidiaria, è stato ripetutamente affermato che la costrizione ad un matrimonio non voluto mediante minaccia su una persona (donna o uomo) costituisce grave violazione della dignità e, dunque, trattamento degradante che integra un danno grave, la cui minaccia, ai fini del riconoscimento di tale misura, può provenire anche da privati allorché le autorità pubbliche o le organizzazioni che controllano lo Stato o una sua parte consistente non possano o non vogliano fornire protezione adeguata, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull'attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull'eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. n. 25463/2016; Cass. n. 21437/2020; Cass. n. 6573/2020; Cass. n. 606/2023). Questa Corte ha, inoltre, evidenziato che gli atti di violenza e le minacce a fronte del rifiuto di sottostare alla scelta matrimoniale imposta integrano una limitazione al godimento dei diritti umani afferenti all'esercizio di scelte personalissime e che simili atti, anche se posti in essere da autorità non statali, possono integrare ai sensi dell'art. 5, lett. c), d.lgs. 251/07 i presupposti della persecuzione di cui al successivo art. 7, se - come va accertato - le autorità statali non le contrastino o non forniscano protezione, in quanto frutto di regole consuetudinarie locali (Cass. n. 28152/2017). Ne consegue che l'affermazione del Tribunale, secondo cui il rifiuto, espresso nel 1985, di sposare la figlia dell'allora emiro del Bahrein, pur ritenuta circostanza credibile, «non appare astrattamente qualificabile come persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica» non risulta conforme alle disposizioni prima richiamate e ai principi già espressi da questa Corte, in disparte le successive considerazioni in merito alla mera apparenza della motivazione".

La S.C. ha rilevato altresì che "sotto il secondo profilo, va osservato che il Tribunale non ha preso posizione su una importante circostanza dedotta in merito all'allontanamento del ricorrente dal suo Paese, e cioè che questo sarebbe avvenuto a seguito di espulsione - dopo aver subito un sequestro di persona durato sessanta giorni e numerose torture direttamente ascritte ai membri della famiglia regnante e detentrica del potere, a causa del rifiuto a contrarre il matrimonio forzato - e non per libera scelta, ponendolo nella posizione di esiliato. Non ha nemmeno preso in considerazione il fatto, e neppure ha svolto accertamenti officiosi, che il matrimonio rifiutato, per come esposto dal ricorrente, non era privo di una valenza politica per la qualità delle persone coinvolte, appartenenti alla famiglia reale regnante, che esercitava l'autorità statale nello Stato, e alla nobiltà locale. Invero, tali circostanze, così come quelle relative al permesso di rientro solo temporaneo, riconosciuto al ricorrente in occasione della morte del padre nel 2009/2010, e coinciso con minacce, al fatto che i suoi beni in patria sono ancora sotto sequestro e indisponibili, nonostante la tentata mediazione statunitense, e al significativo, attuale e perdurante ostacolo frapposto al rilascio del passaporto, tutte ugualmente non specificamente esaminate dal Tribunale, avrebbero potuto condurre a conclusioni sensibilmente diverse sull'attualità del rischio persecutorio paventato e del grave rischio alla persona - ove ritenute credibili all'esito di una specifica valutazione globale anche documentale e, se del caso, all'esito di approfondimenti istruttori officiosi da compiere in osservanza del dovere di cooperazione istruttoria - pur traendo primigenia fonte nella vicenda collocata nel 1985. Va rammentato, in proposito, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente va compiuta anche tenendo conto "della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente" (di cui all'art. 5, comma 3, lett. c), del d.lgs. n.251/2007), con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio

civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (tra molte, Cass. n. 27325/2023; Cass. n.21363/2023; Cass. n. 10/2021; Cass. n. 2875/2018). Inoltre, non è stato in alcun modo preso in considerazione quanto riferito dal ricorrente circa le torture subite con danni anche permanenti, nonostante sia stata prodotta e opportunamente «localizzata» in atti, da parte del ricorrente, la documentazione medica volta ad evidenziare, da un lato, uno stato di stress post traumatico ancora attuale e, dall'altro e soprattutto, gli esiti cicatriziali da ustioni e i traumi permanenti del distretto facciale con evidenza oggettiva, e, quindi, a corroborare il narrato di sevizie. Non è stato preso in considerazione e sottoposto a specifico vaglio di credibilità quanto esposto in merito all'autore delle torture, che viene individuato nell'attuale regnante del Paese di origine, e delle condotte ostracistiche attuate nei suoi confronti nel 1985 e successivamente (sequestro beni, mancato rilascio del passaporto), e nemmeno è stato preso in esame quanto riferito in relazione alla posizione di oppositore politico di detto regime, che il ricorrente assume di svolgere attraverso i suoi contatti politici internazionali e, quindi, nella valutazione della ricaduta di tali evenienze sull'attualità del rischio. Lacune queste tanto più gravi, perché il Tribunale si è indotto ad affermare che mancavano concreti riscontri dei presupposti per il riconoscimento delle protezioni maggiori richieste”.

La Corte ha ritenuto che “il Tribunale, in sede di giudizio di attendibilità sul racconto del ricorrente, non poteva ignorare la documentazione medica circa le lesioni e gli esiti cicatriziali presenti sul corpo del richiedente e le relative indicazioni circa la loro congruità con il narrato. A ciò va aggiunto che la predetta valutazione andava condotta in modo unitario, considerando complessivamente tutti gli altri elementi addotti dall'interessato, prima ricordati, che non debbono essere soppesati singolarmente, in modo quindi atomistico, ma valutati globalmente nella loro reciproca interazione. Ciò il Tribunale non ha fatto perché non ha considerato i plurimi elementi che, ove ritenuti credibili e complessivamente e globalmente considerati nel loro dispiegarsi temporale fino all'attualità, avrebbero potuto acquisire specifico rilievo ai fini della sussunzione della vicenda concreta nella fattispecie astratta che definisce i requisiti delle protezioni maggiori del rifugio o della protezione sussidiaria, ed a tanto dovrà procedere in sede di rinvio alla luce dei principi prima ricordati. Correttamente quindi il ricorrente rileva che il Tribunale non ha valutato le circostanze peculiari della sua vita né individualmente, se non in misura estremamente circoscritta, né globalmente, in contrasto con l'orientamento dominante in giurisprudenza, in base al quale l'organo giudicante è tenuto a formare la propria motivazione compiendo una valutazione globale della vita del richiedente asilo, al fine di compiutamente addivenire ad un equilibrato e concreta valutazione in ordine alla sussistenza di eventuali profili di vulnerabilità”.

La Corte, cassando con rinvio il provvedimento impugnato, ha ritenuto assorbite le questioni involte mediante la richiesta di remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, formulata in memoria.

2.1.3 Gli agenti di persecuzione

- Sez. L, Ordinanza n. 8562/2022, ud. 24/11/2021, dep. 16/03/2022 - Rel. Vincenzi, Pres. Tria non massimata
[ricorrente del Bangladesh - persecuzioni dal capo villaggio - cooperazione istruttoria]

La S.C. ha rilevato che “con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce, ex art. 360 n. 3 e c.p.c., violazione dell'art. 3 d.lgs. 251/07 con riferimento ai profili di credibilità - errata e illogica valutazione in merito alle dichiarazioni del richiedente, rilevando che erroneamente era stata negata tutela per essere la vicenda “riducibile a una questione di rilevanza giuridica ordinaria”, poiché il richiedente aveva riferito di essere stato vessato e perseguitato dal capo villaggio o da soggetti da lui inviati, qualificabili come soggetti di cui all'art. 5 lett. b (partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio). [...] Il

primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. La vicenda narrata, infatti, non può essere iscritta nell'ambito delle liti per ragioni proprietarie o familiari che non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell'accezione offerta dal d.lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di "vicende private" estranee al sistema della protezione internazionale (e, quindi, non rientranti né nelle forme dello "status" di rifugiato (art. 2, lett. e), né nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), cfr. Cass. n. 23281 del 23/10/2020). La provenienza delle riferite minacce e violenze dal capo villaggio e soggetti da lui inviati, infatti, induce e ricondurre la vicenda agli abusi connessi al ruolo rivestito dal soggetto da cui proviene la minaccia e obbligano il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla specifica situazione allegata, al fine di verificare se nel descritto contesto territoriale lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, in situazioni quale quella descritta dal richiedente".

2.1.4 L'obiezione di coscienza

- **Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13461/2021, ud. 23/02/2021, dep. 18/05/2021 - Rel. Campese, Pres. Acierno, massimata**
[Ucraina - obiezione di coscienza - rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - atto di persecuzione - sussistenza – fondamento]

In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine (Ucraina), ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche indiretto, in un conflitto caratterizzato anche solo dall'alto rischio di commissione di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno.

In senso conforme:

- **Sez. 1, Ordinanza n. 30031/2019, ud. 24/09/2019, dep. 19/11/2019 – Rel. Succio, Pres. Travaglino massimata**
[protezione internazionale - obiezione di coscienza - rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - atto di persecuzione - sussistenza - fondamento – fattispecie]

In materia di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo "status" di rifugiato politico all'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità, costituendo la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per detto rifiuto, a prescindere dal fatto che non sia in sé sproporzionata, atto di persecuzione ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 9, par. 2, lett. e), della direttiva n. 2004/83/CE, come interpretato da C.G.U.E., 26 febbraio 2015, (causa C-472/13, Sheperd contro Germania), che estende la tutela anche al personale militare logistico e di sostegno. (Fattispecie relativa a richiedente asilo dell'Ucraina, dove l'appartenenza a una delle religioni registrate non garantisce il

riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la renitenza alla leva è punita con la reclusione da 1 a 5 anni).

→ Sez. 1, Ordinanza n. 102/2021, ud. 29/10/2020, dep. 08/01/2021 – Rel. Oliva, Pres. Campanile massimata

[presupposti - rischio di persecuzione per obiezione di coscienza - valutazione del rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - sufficienza - valutazione della proporzionalità della sanzione applicata in caso di renitenza alla leva - necessità – esclusione]

Va riconosciuta la protezione internazionale all'obiettore di coscienza che rischi, secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", di essere coinvolto in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità, e che per il suo rifiuto di arruolarsi rischi di essere assoggettato in patria ad una sanzione per renitenza alla leva, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della sanzione applicata nell'ordinamento di provenienza del richiedente (nella specie l'Ucraina).

• Sez. 3, Ordinanza n. 23842/2021, ud. 17/03/2021, dep. 02/09/2021 – Rel. Dell'Utri, Pres. Frasca non massimata

[ricorrente egiziano - renitenza alla leva - indagine sistema carcerario - rischio di tortura o trattamento o pena inumane e degradante - dovere di cooperazione istruttoria]

Nel caso di specie, il ricorrente, a sostegno della domanda proposta, ha dedotto di essere fuggito dall'Egitto in ragione delle drammatiche condizioni economiche della propria famiglia, nonché per il timore di essere arrestato a seguito del rifiuto di prestare il servizio militare per il proprio Paese.

La S.C. ha ritenuto che *“dev'essere accolta la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, con particolare riferimento all'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007; [...] nel caso di specie, la corte territoriale non ha adeguatamente assolto ai propri doveri di cooperazione istruttoria nei termini specificati, avendo totalmente trascurato di indagare l'effettiva condizione del sistema carcerario egiziano, al fine di escludere che l'eventuale sottoposizione dell'odierno ricorrente alla pena prevista per il confessato reato di renitenza alla leva (attestato sulla base delle stesse dichiarazioni dell'istante, la cui veridicità non risulta in alcun modo posta in dubbio nel provvedimento impugnato) non valga a tradursi nell'esposizione dello stesso a forme di pena o a trattamenti inumani o degradanti, ed avendo altresì, lo stesso tribunale, totalmente trascurato di indicare, nella propria decisione, da quali fonti, attendibili e aggiornate, abbia tratto le informazioni poste a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, limitandosi a escludere il ricorso dei relativi presupposti sulla base di indicazioni meramente generiche, oltre che del tutto prive, occorre ribadire, di riscontri identificativi sulle fonti d'informazione concretamente (o eventualmente) reperite”*.

• Sez. 6-1, Ordinanza n. 5211/2022, ud. 16/12/2021, dep. 17/02/2022 – Rel. Falabella, Pres. Bisogni massimata

[ricorrente egiziano - renitenza alla leva - sproporzione e carattere discriminatorio delle sanzioni-poteri officiosi del Giudice]

In tema di protezione internazionale, per valutare la fondatezza del timore di subire un atto persecutorio per renitenza alla leva, alla luce dell'interpretazione della C.G.U.E. 26 febbraio 2015 (causa C-472/13, Shepherd contro Germania), il Giudice, esercitando i poteri officiosi di cui all'art. 8, comma 3, e 27, comma 1 bis, d.lgs. n. 25 del 2008, è tenuto a valutare se le azioni giudiziarie e le sanzioni in cui incorrerebbe il richiedente nel suo paese di origine, a causa del suo rifiuto di prestare servizio militare, siano sproporzionate rispetto a quanto necessario allo Stato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere

una forza armata e se le stesse presentino carattere discriminatorio. (Nel caso di specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto da un cittadino egiziano il quale, pur non avendo prospettato che dal proprio arruolamento sarebbe conseguito il rischio di essere coinvolto in un conflitto caratterizzato da violazioni sistematiche dei diritti umani da parte dei militari, aveva allegato che il rifiuto di prestare il servizio di leva avrebbe comportato l'essere considerato un oppositore del governo egiziano).

- Sez. 1, Ordinanza n. 7047/2022, ud. 21/10/2021, dep. 03/03/2022 – Rel. Oliva, Pres. Valitutti massimata
[obiezione di coscienza - rischio di arruolamento in un conflitto caratterizzato da crimini di guerra e contro l'umanità - Ucraina – Donbass – leva militare]

In tema di protezione internazionale, deve essere riconosciuto lo status di rifugiato all'obiettore di coscienza che rischi, secondo il criterio della "ragionevole plausibilità", di essere coinvolto in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità, e che per il suo rifiuto di arruolarsi possa essere assoggettato in patria ad una sanzione per renitenza alla leva, a prescindere da qualsiasi considerazione circa la proporzionalità della stessa, atteso che l'esistenza di una sanzione penale per il detto rifiuto integra un atto di persecuzione. (La S.C. ha affermato tale principio con riferimento al ricorso proposto da un cittadino ucraino, obiettore di coscienza, sottolineando come il pregiudizio derivante dalla chiamata obbligatoria non richieda la ricezione dell'avviso di arruolamento, essendo sufficiente che il richiedente, in quanto anagraficamente appartenente ad un determinato scaglione, sia inserito negli elenchi di chiamata).

2.1.5 Cause di esclusione

- Sez. 2, Ordinanza n. 23290 del 2021, ud. 15/12/2020, dep. 23/08/2021 - Rel. Abete, Pres. Manna non massimata
[persecuzione per motivi politici - reato comune - reato politico - crimini gravi]

Nel caso di specie il ricorrente esprimeva che aveva partecipato al dirottamento di un aereo di linea del Pakistan su iniziativa di un movimento politico; che il dirottamento era stato eseguito al fine di ottenere la liberazione di 54 prigionieri politici arrestati; che a seguito del dirottamento aveva dapprima raggiunto l'Afghanistan - luogo del dirottamento - poi si era trasferito in Siria e dalla Siria aveva fatto ritorno in Afghanistan; che in seguito si era stabilito in Libia, ove era stato arrestato e trattenuto in carcere per un alcuni anni; che nell'agosto del 2016, a motivo della violenza dilagante nel paese nordafricano, aveva lasciato la Libia e raggiunto l'Italia.

La CT aveva rigettato le domande volte al riconoscimento della protezione internazionale e aveva riconosciuto la protezione umanitaria.

Il Tribunale ha confermato il provvedimento della CT, confermando l'accoglimento della protezione umanitaria. In particolare, il Tribunale ha rilevato che al riconoscimento dello status di rifugiato ostava la clausola di esclusione di cui all'art. 1F della Convenzione di Ginevra; che segnatamente nelle linee-guida sulla protezione internazionale, predisposte dall' "UNHCR" e dedicate all'applicazione delle cause di esclusione della protezione, è specificato che le azioni di dirottamento sono da qualificare come "crimini gravi" ai sensi della lett. b) dell'art. 1F della Convenzione.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 1F della Convenzione di Ginevra, degli artt. 14, 16, 2° co., e 17 del d.lgs. n. 251/2007; il vizio della motivazione, l'apparenza della motivazione. Deduce che avrebbe errato il Tribunale ad applicare la clausola di esclusione. Deduce in particolare che la clausola di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato di cui all'art. 1F lett. b) della Convenzione di Ginevra si riferisce

ad "un crimine grave di diritto comune", laddove nel caso di specie si sarebbe al cospetto di un delitto politico ovvero di un delitto finalizzato ad ottenere la liberazione di prigionieri politici. Deduce quindi che si è al cospetto di una "più convincente circostanza" atta a giustificare la non operatività della causa di esclusione del riconoscimento dello status di rifugiato; che del resto i 54 prigionieri politici, se non fossero stati liberati a seguito del dirottamento aereo, sarebbero stati senz'altro giustiziati dal regime dittatoriale.

La S.C. ha ritenuto il motivo di ricorso infondato rilevando che nel caso di specie sarebbe insussistente il vizio di motivazione apparente denunciato in quanto l'impugnato dictum dà compiutamente conto dell'iter logico seguito e sulla cui scorta si è addivenuti a denegare al ricorrente lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria. La S.C. ha ritenuto che l'interpretazione patrocinata dal Tribunale sia ineccepibile e sono ineccepibili sia la riconduzione della fattispecie alla causa di esclusione di cui alla lett. b) dell'art. 1F della Convenzione di Ginevra.

In particolare, la S.C. ha ritenuto che *"Il rilievo per cui il dirottamento ebbe a cagionare la morte di una persona verosimilmente inerme, nella specie di un diplomatico, connota indubitabilmente come «grave» e «crudele» il delitto cui [il ricorrente] ebbe a prendere parte ed a concorrere, e riveste una valenza esaustiva e concludente, per nulla azzerata o attenuata dalla circostanza - per nulla «convincente» - per cui il dirottamento ebbe in pari tempo a sortire la liberazione di un cospicuo numero di prigionieri politici. La soppressione della vita non legittima e nega in radice qualsivoglia connotazione, proiezione e finalità politica: la salvaguardia della vita è causa e fine dell'azione politica. E tanto, ben vero, nel segno del principio «personalista», irrinunciabile principio ispiratore della Costituzione del '48, alla cui stregua - si è scritto - non è «l'uomo in funzione dello Stato ma quest'ultimo in funzione dell'uomo». Innegabilmente le ulteriori prospettazioni veicolate dall'esperito motivo - la morte del diplomatico avvenuta nel corso del dirottamento è da ascrivere unicamente al capo della spedizione, nei cui confronti il ricorrente versava in stato di assoluta soggezione e non era in condizioni di ribellarsi [...]; dall'epoca del dirottamento aereo sono trascorsi ben 38 anni e l'azione delittuosa è stata già «pagata» con l'esilio e poi con la carcerazione sofferta in Libia - sollecitano questa Corte a valutare le risultanze di causa (si rimanda al 3° co. dell'art. 10 del d.lgs. n. 251/2007). E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892). A fronte delle ragioni, inappuntabili ed in verità non oggetto di specifica censura, che hanno indotto il Tribunale di Ancona a disconoscere anche la protezione sussidiaria, non ha precipua valenza la prospettiva finale del ricorrente, secondo cui, qualora rimpatriato, sarebbe condannato alla pena capitale (ai sensi del 1° co. dell'art. 16 del d.lgs. n. 251/2007, «lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero: (...) b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato». Ai sensi del 2° co. dell'art. 16 del d.lgs. n. 251/2007 «il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati»). Tanto, ben vero, a prescindere dal rilievo per cui il ricorrente beneficia, allo stato, della protezione umanitaria.*

2.1.6 Cessazione o revoca della protezione internazionale

- Sez. L, Ordinanza n. 25596/2021, ud. 26/05/2021, dep. 21/09/2021 - Rel. Garri, Pres. Tria massimata
[protezione internazionale - revoca dello "status" di protezione sussidiaria - causa di esclusione ex art. 16 del d.lgs. n. 251 del 2007 - accertamento demandato al giudice di merito - verifica in concreto - necessità - attualità - fattispecie]

In tema di revoca della protezione sussidiaria ex art. 18, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 251 del 2007, l'accertamento demandato al giudice di merito in ordine alla sussistenza di una causa di esclusione dello "status" di protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 16 del citato d.lgs., va effettuato attraverso la verifica in concreto, anche previo utilizzo dei poteri ufficiosi di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, dell'esistenza della predetta causa, dovendo l'accertamento in questione essere caratterizzato da una sua attualità rispetto al momento della revoca. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di merito che - in relazione alla causa di esclusione fondata sulla pericolosità dello straniero per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica - aveva, da un lato, formulato il proprio giudizio sulla base di alcune note della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione redatte sulla base di informazioni risalenti a qualche anno precedente, il cui valore indiziario non era stato confortato da ulteriori e più recenti elementi di riscontro circa l'asserita contiguità del richiedente con persone appartenenti a gruppi fondamentalisti, e, dall'altro, trascurato di considerare l'esistenza di concreti profili di pericolosità per i diritti umani del richiedente in caso di rientro in patria).

2.2 Questioni processuali

2.2.1 La valutazione di credibilità

- Sez. 2, Ordinanza n. 5500/2021, ud. 22/09/2020, dep. 26/02/2021 - Rel. Bellini, Pres. San Giorgio non massimata
[contraddizioni del racconto – valutazione della credibilità – omessa disposizione dell'audizione del ricorrente]

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito una ragionevole spiegazione dei motivi per cui non era riuscito a provare la domanda, ad es. con documenti relativi alle denunce che gli zii avrebbero rivolto al padre (accuse di natura politica) e al ricorrente (accusa di aver ucciso il fratello); aveva reso dichiarazioni poco plausibili e scarsamente dettagliate (dinamica di vendita della casa, in seguito alla quale gli zii avrebbero ucciso il fratello; fuga dal paese nonostante pendesse su di lui una denuncia per omicidio). Tale giudizio di inattendibilità esimeva il Collegio dall'onere di cooperazione nell'acquisizione della prova, essendo le dichiarazioni intrinsecamente inattendibili. Il Tribunale - ritenendo il ricorrente non avesse introdotto ulteriori elementi di indagine né avesse allegato fatti nuovi - fissava l'udienza di comparizione, senza provvedere alla nuova audizione, poiché riteneva di avere tutti gli elementi necessari ai fini della decisione, in ragione del fatto che la difesa aveva ripreso la vicenda personale del ricorrente senza variazioni, senza allegazioni di fatti o documenti nuovi e senza la segnalazione di specifiche carenze dell'audizione che potevano essere colmate in sede di nuovo colloquio o più in generale nel corso di una udienza davanti al giudice. La S.C. ha ritenuto che tale ultima affermazione del Tribunale “appare intrinsecamente incoerente con la decisione di non provvedere tout court alla nuova audizione, nonostante il ricorrente avesse

espressamente ribadito la necessità di integrazione delle proprie difese, attraverso una nuova audizione su specifici profili ritenuti non credibili. E ciò, là dove la stessa Corte di Giustizia, Terza sezione, causa C. 560/2014, sentenza resa il 9.2.2017 (evocata dallo stesso Tribunale, ritiene che debba tuttavia essere organizzato un colloquio quando circostanze specifiche che riguardano gli elementi di cui dispone l'autorità competente, oppure la situazione personale o generale, in cui si inerisce la domanda di protezione sussidiaria, lo rendano necessario al fine di esaminare con piena cognizione di causa tale domanda". La S.C. ha concluso accogliendo il ricorso e cassando con rinvio il provvedimento impugnato.

- Sez. L, Ordinanza n. 29647/2021, ud. 26/05/2021, dep. 22/10/2021 – Rel. Piccone, Pres. Tria non massimata
[ricorrente pakistano - militare – disertore – valutazione della credibilità – criterio della verosimiglianza – dovere di cooperazione istruttoria]

Nel caso di specie, il ricorrente a sostegno della domanda il richiedente aveva allegato di essere originario del Pakistan e di avere un passato da militare essendo stato poi coinvolto da altri militari, nella formazione di un gruppo di terroristi e di essere stato ferito all'addome per tale motivo scampando, successivamente, ad un agguato dei talebani: ha aggiunto, quindi, di essere ricercato dall'esercito pakistano in quanto disertore. La S.C., nel cassare con rinvio il provvedimento impugnato, ha rilevato che *"la verosimiglianza, che nella specie è il criterio unico utilizzato dal giudice di merito, non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento (cfr. Cass. n. 6738 del 2021 cit.); - ne consegue che, per individuare cioè che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'id quod plerumque accidit, che ha una sua dimensione spaziale e temporale; - ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo; - pertanto, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo; - deve invece farsi -come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell'EASO in materia (Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito de/sistema europeo comune di asilo, 2018, p. 196)- valutando la "plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura"; -è questo ciò che il giudice del merito ha omissso di fare e l'errore di cui si duole il ricorrente; - il Tribunale, infatti, ha ritenuto che il racconto fosse scarsamente credibile sovrapponendo il giudizio di credibilità, che è soggetto alla regole di cui si è detto, con l'onere della prova ed in particolare con l'onere di fornire riscontri, ove possibile, alla narrazione, non tenendo conto del consolidato principio secondo il quale la mancanza di prova documentale non può mai essere considerata decisiva (Corte EDU, Bahaddar c. Paesi Bassi, 19 Febbraio 1998, § 45); - anche la giurisprudenza della CGUE (CGUE 2 dicembre 2014, cause C214/13, C- 149/13 e C-150/13, § 58) ha affermato che quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'art. 4, par. 5, lett. da a) a c), della medesima direttiva (testualmente riprodotte in seno al corrispondente art. 3, comma 5, cit.); - inoltre, il Tribunale ha omissso di acquisire informazioni sullo specifico punto rilevante della narrazione del richiedente e cioè sul peso ricoperto dal gruppo terroristico e circa la mancata tutela della polizia oltre che sul fatto che il ricorrente era ricercato dalle forze armate pakistane per aver disertato; - così facendo il giudice di merito è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria (artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE; art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007; artt. 8, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008) inteso come attività di cooperazione dello Stato con il richiedente asilo per determinare gli elementi significativi della domanda".*

La S.C. ha rilevato che *“nel caso di specie il richiedente ha fornito un racconto dettagliato, che il giudice di merito ha ritenuto inattendibile non già utilizzando il criterio della coerenza interna, ma quello della verosimiglianza, cui non poteva fare ricorso se non acquisendo prima le pertinenti informazioni sul paese di origine e tenendo conto delle condizioni personali del richiedente e del suo livello culturale; - inoltre ha anche indicato un profilo specifico di rischio (essere bersaglio di aggressione da parte di soggetti ben individuati membri dei cults) sul quale è stata omessa la valutazione; - ciò rileva non già come omesso esame di fatto decisivo, ma come violazione di legge, in quanto la valutazione di credibilità del richiedente deve essere «frutto di una valutazione complessiva di tutti gli elementi» e non può «essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari o addirittura insussistenti, quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto» (Cass. n. 10908/2020); - neppure, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la valutazione delle dichiarazioni del richiedente asilo deve essere rivolta ad una capillare ricerca di eventuali contraddizioni - atomisticamente esaminate insite nella narrazione della sua personale situazione, dovendosi piuttosto effettuare una disamina complessiva della vicenda persecutoria narrata» (Cass. n. 07546/2020 Cass., n.07599/2020, cit.); - tale ultima pronuncia afferma poi il principio secondo il quale, all'esito del vaglio di credibilità eseguito secondo le regole sopra espresse, quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, «può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio, come si desume dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza convenzionale»”.*

2.2.2 Il dovere di cooperazione istruttoria

- Sez. 1, Ordinanza n. 9455 del 2021, ud. 11/02/2021, dep. 09/04/2021 – Rel. Caradonna, Pres. De Chiara, non massimata
[dovere di cooperazione istruttoria - indicazione specifica delle fonti]

Nel caso di specie il ricorrente ha dichiarato di avere lasciato il proprio paese a causa delle persecuzioni dei ribelli finalizzata ad ottenere il suo arruolamento nella lotta contro il governo senegalese e che aveva timore, nel caso di rientro in patria, di essere perseguitato e ucciso dai ribelli.

Il Tribunale ha ritenuto che non sussistessero i requisiti richiesti dalla legge ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, tenuto conto dei motivi che avevano determinato la fuga del ricorrente dal Senegal e dell'evoluzione della situazione politica del paese a partire dal 2014, considerato una delle democrazie modello dell'Africa e con una tradizione consolidata di governo civile; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di merito hanno precisato che pur avendo il ricorrente dimostrato la volontà di integrarsi in Italia seguendo lezioni di lingua italiana, al contempo non svolgeva alcuna attività lavorativa, né aveva intrapreso un percorso di formazione.

La S.C., nel cassare con rinvio il decreto impugnato, ha ribadito il dovere di cooperazione istruttoria e il dovere dell'autorità decidente di un obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti (Cass., 10 giugno 2020, n. 11175; Cass. 10 aprile 2015, n. 7333) evidenziando che *“che incorre nella violazione dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 25/2008, oltre che nel vizio di motivazione apparente, la pronuncia che, nel prendere in considerazione la situazione generale esistente nel paese di origine del cittadino straniero, si limiti a valutazioni solo generiche o comunque non individui le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte”.*

La S.C. ha ritenuto che *“nel caso in esame, nell'assolvere all'onere imposto dalla legge, i giudici di merito avrebbero dovuto considerare la posizione del ricorrente apprezzando specificamente il timore di essere ucciso dai ribelli in seguito al suo rifiuto di arruolarsi con essi nella lotta contro il governo senegalese, alla*

luce del dedotto conflitto tra forze antagoniste al di fuori di qualsivoglia controllo da parte delle autorità statali.

Si trattava di accertare, in particolare, se la minaccia, da parte di un gruppo armato propugnante la secessione di una parte del territorio nazionale (nella specie, i ribelli del movimento di lotta per l'indipendenza del Casamance - Senegal, denominato MDFC), di arruolare con la forza nelle sue fila giovani residenti, costituisse una minaccia attuale di persecuzione per motivi di «opinione politica», ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 251/2007.

- Sez. 1, Ordinanza n. 26463/2022, ud. 16/03/2022, dep. 08/09/2022 - Rel. Abete, Pres. Cristiano massimata

[ricorrente originario di Edo State in Nigeria - persecuzione per motivi politici – dovere di cooperazione istruttoria – COI pertinenti e aggiornate]

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.

2.2.3 Natura della domanda di protezione

- Sez. 3, Ordinanza n. 7134/2021, ud. 18/11/2021, dep. 12/03/2021 - Rel. Cricenti, Pres. Vivaldi non massimata

[persecuzione per motivi politici - domanda autodeterminata]

Nel caso di specie il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha riferito di essere fuggito per evitare le ritorsioni dovute alla sua appartenenza a un partito politico, fazione nazionalista avversa al partito di governo, i cui seguaci lo avrebbero minacciato di morte, inducendolo alla fuga.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 7 e 14 1. 251 del 2007 in quanto il giudice di merito non si è pronunciato affatto sulla protezione sussidiaria, non considerando che, pur non essendovi espressa domanda, essa doveva ritenersi compresa in quella di concessione dello status di rifugiato, attesa l'identità dei fatti.

La S.C. ha accolto il ricorso ritenendo che *“è regola che il giudice del merito è tenuto ad esaminare la possibilità di riconoscere una delle forme di protezione previste dalla legge, qualora i fatti storici allegati risultino pertinenti, a prescindere dalle istanze formulate dalla parte, trattandosi di giudizi relativi a domanda autodeterminata, avente ad oggetto diritti fondamentali, in relazione alla quale non ha importanza l'indicazione precisa del "nomen iuris" del tipo di protezione invocata, ma esclusivamente la prospettazione di situazioni concrete che consentano di configurare lo "status" di rifugiato o la protezione sussidiaria. Non rileva, di conseguenza, l'espressa limitazione della domanda ad alcune soltanto delle modalità di protezione possibili, poiché tale limitazione non può assumere il significato di una rinuncia tacita alla protezione non richiesta, quando i fatti esposti nell'atto introduttivo siano rilevanti rispetto alla fattispecie non espressamente invocata (Cass. 8819/ 2020). Il richiamo ai pericoli derivanti dallo scontro armato per ragioni politiche era chiaro segno di questa richiesta. Né può valere la circostanza che essa non sia stata effettuata alla commissione territoriale, il cui ambito di cognizione, ovviamente, non trattandosi di un giudizio di impugnazione, non vincola il giudice ordinario”.*

3. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

3.1 La nozione di opinione politica e la natura attribuita

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 4 ottobre 2018, Causa Ahmedbekova, C-652/16](#)

[Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia di asilo e di protezione sussidiaria – Norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Articoli 3, 4, 10 e 23 – Domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una stessa famiglia – Esame su base individuale – Presa in considerazione delle minacce imminenti su un familiare nell'ambito dell'esame su base individuale della domanda di un altro familiare – Disposizioni più favorevoli che possono essere mantenute o adottate dagli Stati membri al fine di estendere l'asilo o la protezione sussidiaria ai familiari del beneficiario di protezione internazionale – Valutazione dei motivi di persecuzione – Partecipazione di un cittadino azero alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo – Norme comuni di procedura – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Esame completo ed ex nunc – Motivi di persecuzione o elementi di fatto taciuti dinanzi all'autorità accertante ma dedotti nell'ambito del ricorso proposto avverso la decisione adottata da tale autorità]

La CGUE ha affermato i seguenti principi di diritto:

- 1) L'articolo 4 della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che, nell'ambito dell'esame su base individuale di una domanda di protezione internazionale, si deve tener conto delle minacce di persecuzione e di danni gravi imminenti su un familiare del richiedente, al fine di determinare se quest'ultimo, a causa del legame familiare con detta persona minacciata, sia a sua volta esposto a siffatte minacce.
- 2) La direttiva 2011/95 e la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che le domande di protezione internazionale presentate separatamente da membri di una stessa famiglia siano oggetto di misure volte a gestire un'eventuale connessione, ma ostano a che tali domande siano oggetto di una valutazione congiunta. Esse ostano altresì a che la valutazione di una di dette domande sia sospesa fino alla chiusura della procedura d'esame relativa a un'altra di tali domande.
- 3) L'articolo 3 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro, in caso di riconoscimento, in forza del sistema istituito da tale direttiva, della protezione internazionale a un membro di una famiglia, di prevedere l'estensione del beneficio di tale protezione ad altri membri di detta famiglia, purché questi ultimi non rientrino in una causa di esclusione di cui all'articolo 12 della stessa direttiva e la loro situazione presenti, a motivo dell'esigenza di mantenimento dell'unità del nucleo familiare, un nesso con la logica della protezione internazionale.
- 4) Il motivo di inammissibilità enunciato all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2013/32 non riguarda una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un adulto presenta, per sé e per suo figlio minore, una domanda di protezione internazionale fondata,

in particolare, sull'esistenza di un legame familiare con un'altra persona, che ha separatamente presentato una domanda di protezione internazionale.

- 5) La partecipazione del richiedente protezione internazionale alla proposizione di un ricorso contro il suo paese dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo non può in linea di principio essere considerata, nell'ambito della valutazione dei motivi di persecuzione contemplati all'articolo 10 della direttiva 2011/95, come prova dell'appartenenza di tale richiedente a un «determinato gruppo sociale», ai sensi del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, ma deve essere considerata come un motivo di persecuzione per «opinione politica», ai sensi del paragrafo 1, lettera e), del medesimo articolo, se sussistono fondati motivi di temere che la partecipazione alla proposizione di tale ricorso sia percepita da detto paese come un atto di dissidenza politica contro il quale esso potrebbe prevedere di esercitare rappresaglie.
- 6) L'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con il riferimento al procedimento di ricorso contenuto all'articolo 40, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che il giudice investito di un ricorso contro una decisione di diniego di protezione internazionale è in linea di principio tenuto a valutare, a titolo di «ulteriori dichiarazioni» e dopo aver richiesto un esame di queste ultime da parte dell'autorità accertante, i motivi di riconoscimento della protezione internazionale o gli elementi di fatto che, pur essendo relativi ad eventi o a minacce asseritamente verificatisi prima dell'adozione di detta decisione di diniego o addirittura prima della presentazione della domanda di protezione internazionale, sono per la prima volta dedotti durante il procedimento di ricorso. Tale giudice non vi è, per contro, tenuto se constata che tali motivi o detti elementi sono stati dedotti in una fase tardiva del procedimento di ricorso o non sono presentati in maniera sufficientemente concreta per poter essere debitamente esaminati, o ancora, qualora si tratti di elementi di fatto, se esso constata che questi ultimi non sono significativi o non sono sufficientemente distinti dagli elementi di cui l'autorità accertante ha già potuto tenere conto.

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 12 gennaio 2023, Causa P.I. c. Migracijos departamentas, C-280/21](#)

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica comune in materia di asilo – Requisiti per l'attribuzione dello status di rifugiato – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2 – Motivi di persecuzione – Nozioni di “opinione politica” e di “opinione politica attribuita” – Tentativi di un richiedente asilo di difendersi, nel suo paese di origine, con mezzi legali contro soggetti non statali che agiscono con modalità illecite e sono in grado di strumentalizzare l'apparato repressivo dello Stato interessato]

La CGUE ha osservato che *“per quanto riguarda la nozione di «opinione politica», sulla quale vertono i dubbi del giudice del rinvio, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/95 dispone che tale nozione «si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti». Inoltre, conformemente al paragrafo 2 di tale articolo 10, è irrilevante che il richiedente possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni”* (par. 25) e ha rilevato che *“la formulazione stessa di tali disposizioni implica che la nozione di «opinione politica» sia interpretata in maniera ampia. Tale premessa si fonda su diversi elementi. Si tratta, anzitutto, dell'uso della locuzione «in particolare» per elencare, a titolo non esaustivo, gli elementi che possono identificare tale nozione. Inoltre, sono menzionate non solo l'«opinione» ma anche il «pensiero» e la «convinzione» in questioni inerenti ai potenziali*

responsabili della persecuzione, nonché in quelle inerenti alle «politiche» e ai «metodi» di tali responsabili, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti. Infine, l'accento è posto sulla percezione della natura «politica» di questi ultimi da parte dei responsabili della persecuzione» (par. 26).

Infine, la CGUE ha affermato il seguente principio di diritto:

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), e paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, dev'essere interpretato nel senso che: la nozione di «opinione politica» comprende i tentativi di un richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 2, lettere h) e i), di tale direttiva, di difendere i suoi interessi patrimoniali ed economici personali con mezzi legali contro soggetti non statali che agiscono con modalità illecite, qualora questi ultimi, a causa dei legami che intrattengono con lo Stato interessato attraverso la corruzione, siano in grado di strumentalizzare l'apparato repressivo di quest'ultimo a danno di tale richiedente, nella misura in cui tali tentativi siano percepiti dai responsabili della persecuzione come un'opposizione o una resistenza su una questione inerente a tali responsabili o alle loro politiche e/o ai loro metodi.

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 26 febbraio 2015, Causa A.L. Shepherd, C-472/13](#)

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Asilo – Direttiva 2004/83/CE – Articolo 9, paragrafo 2, lettere b), c) ed e) – Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Condizioni per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato – Atti di persecuzione – Sanzioni penali nei confronti di un militare degli Stati Uniti che ha rifiutato di prestare servizio in Iraq]

La CGUE ha affermato i seguenti principi di diritto:

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta devono essere interpretate nel senso

- che esse riguardano tutto il personale militare, compreso il personale logistico e di sostegno;
- che esse comprendono la situazione in cui il servizio militare prestato comporterebbe di per sé, in un determinato conflitto, la commissione di crimini di guerra, includendo le situazioni in cui il richiedente lo status di rifugiato parteciperebbe solo indirettamente alla commissione di detti crimini in quanto, esercitando le sue funzioni, fornirebbe, con ragionevole plausibilità, un sostegno indispensabile alla preparazione o all'esecuzione degli stessi;
- che esse non riguardano esclusivamente le situazioni in cui è accertato che sono stati già commessi crimini di guerra o le situazioni che potrebbero rientrare nella sfera di competenza della Corte penale internazionale, ma anche quelle in cui il richiedente lo status di rifugiato può dimostrare che esiste un'alta probabilità che siffatti crimini siano commessi;
- che la valutazione dei fatti spettante alle sole autorità nazionali, sotto il controllo del giudice, per qualificare la situazione di servizio controversa, deve basarsi su un insieme di indizi tali da stabilire, tenuto conto di tutte le circostanze di cui trattasi, in particolare di quelle relative agli elementi pertinenti riguardanti il paese d'origine al momento dell'adozione della decisione sulla domanda, lo status individuale e la situazione personale del richiedente, che la situazione del servizio rende plausibile la commissione dei crimini di guerra asseriti;

- che le circostanze che un intervento militare sia stato intrapreso in forza di un mandato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o sul fondamento di un consenso della comunità internazionale e che lo Stato o gli Stati che conducono le operazioni reprimano i crimini di guerra devono essere prese in considerazione nell'ambito della valutazione spettante alle autorità nazionali;
- che il rifiuto di prestare il servizio militare deve costituire il solo mezzo che permetta al richiedente lo status di rifugiato di evitare la partecipazione ai crimini di guerra asseriti, e che, di conseguenza, se quest'ultimo ha ommesso di ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, tale circostanza esclude ogni protezione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/83, a meno che detto richiedente non dimostri che non aveva a disposizione, nella sua situazione concreta, nessuna procedura siffatta.

Le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere b) e c), della direttiva 2004/83 devono essere interpretate nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, non risulta che i provvedimenti in cui incorre un militare a causa del suo rifiuto di prestare servizio, quali la condanna a una pena detentiva o il congedo con disonore, possano essere considerati, rispetto al legittimo esercizio da parte dello Stato interessato del suo diritto di mantenere una forza armata, a tal punto sproporzionati o discriminatori da rientrare tra gli atti di persecuzione considerati in tali disposizioni. Spetta tuttavia alle autorità nazionali verificare tale circostanza.

→ Si veda la seguente pronuncia, sebbene fondata su motivo religioso, in quanto il principio di diritto affermato dalla CGUE è generale e applicabile anche in caso di opinione politica.

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 5 settembre 2012, Cause riunite Y e Z, C-71/11 e C-99/11](#)

[Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sull'attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria - Articolo 2, lettera c) -Riconoscimento quale "rifugiato" - Articolo 9, paragrafo 1 - Nozione di "atti di persecuzione" - Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) - Religione come motivo della persecuzione - Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione - Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya - Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico - Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell'interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione - Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze - Articolo 4]

La CGUE ha affermato il seguente principio di diritto:

1) L'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

- non è ravvisabile un "atto di persecuzione", nell'accezione di detta norma della direttiva, in qualunque lesione del diritto alla libertà di religione che violi l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'esistenza di un atto di persecuzione può risultare da una violazione della manifestazione esteriore di tale libertà, e

- per valutare se una lesione del diritto alla libertà di religione che viola l'articolo 10, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea possa costituire un "atto di persecuzione", le autorità competenti devono verificare, alla luce della situazione personale dell'interessato, se questi, a causa dell'esercizio di tale libertà nel paese d'origine, corra un rischio effettivo, in particolare, di essere perseguitato, o di essere sottoposto a trattamenti o a pene disumani o degradanti ad opera di uno dei soggetti indicati all'articolo 6 della direttiva 2004/83.

2) L'articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che il timore del richiedente di essere perseguitato è fondato quando le autorità competenti, alla luce della situazione personale del richiedente, considerano ragionevole ritenere che, al suo ritorno nel paese d'origine, egli compirà atti religiosi che lo esporranno ad un rischio effettivo di persecuzione. Nell'esaminare su base individuale una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, dette autorità non possono ragionevolmente aspettarsi che il richiedente rinunci a tali atti religiosi.

3.2 L'obiezione di coscienza

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 19 novembre 2020, Causa E.Z., C-238/19](#)

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica in materia di asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato – Rifiuto di prestare servizio militare – Articolo 9, paragrafo 2, lettera e) – Diritto del paese di origine che non prevede il diritto all'obiezione di coscienza – Tutela delle persone fuggite dal loro paese di origine dopo la scadenza del termine per il rinvio del servizio militare – Articolo 9, paragrafo 3 – Collegamento tra i motivi di cui all'articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva – Prova]

La CGUE ha affermato i seguenti principi di diritto:

1) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso non osta, qualora la legislazione dello Stato di origine non preveda la possibilità del rifiuto di prestare servizio militare, a che tale rifiuto sia considerato accertato nel caso in cui l'interessato non abbia formalizzato il suo rifiuto seguendo una determinata procedura e sia fuggito dal suo paese di origine senza presentarsi alle autorità militari.

2) L'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per una persona soggetta all'obbligo di leva che rifiuta di prestare servizio militare in un conflitto, ma che non è a conoscenza dell'ambito dei suoi futuri interventi militari, in un contesto di aperta guerra civile caratterizzato dalla commissione ripetuta e sistematica di crimini, reati o atti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva da parte dell'esercito mediante l'impiego di militari di leva, lo svolgimento del servizio militare comporterebbe la partecipazione, diretta o indiretta, alla commissione di tali crimini, reati o atti, a prescindere dall'ambito dei suoi interventi.

3) L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che esso impone l'esistenza di un collegamento tra i motivi di cui all'articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva.

4) Il combinato disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), e dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che l'esistenza di un collegamento tra i motivi di cui all'articolo 2, lettera d), nonché all'articolo 10 di tale direttiva e le azioni giudiziarie e le sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare contemplate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), di detta direttiva non può essere considerata come accertata per il solo fatto che tali azioni giudiziarie e tali sanzioni penali sono collegate a tale rifiuto. Tuttavia, sussiste una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare alle condizioni precisate all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva si ricollegi a uno dei cinque motivi indicati all'articolo 10 di quest'ultima. Spetta alle autorità nazionali competenti verificare, alla luce di tutte le circostanze di cui trattasi, la plausibilità di tale collegamento.

3.3 Principio di *non refoulement*

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 14 maggio 2019, Cause riunite M c. Ministerstvo vnitra e X. e X. c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-391/16, C-77/17 e C-78/17](#)

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2011/95/UE – Status di rifugiato – Articolo 14, paragrafi da 4 a 6 – Rifiuto del riconoscimento o revoca dello status di rifugiato in caso di pericolo per la sicurezza o per la comunità dello Stato membro ospitante – Validità – Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Articolo 78, paragrafo 1, TFUE – Articolo 6, paragrafo 3, TUE – Convenzione di Ginevra]

La CGUE ha affermato il seguente principio di diritto:

Dall'esame dell'articolo 14, paragrafi da 4 a 6, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, non risultano elementi tali da incidere sulla validità delle menzionate disposizioni alla luce dell'articolo 78, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.4 Protezione *sur place*

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 29 febbraio 2024, Causa J.F., C-222/22](#)

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Politica d'asilo – Direttiva 2011/95/UE – Condizioni per poter beneficiare di una protezione internazionale – Contenuto di tale protezione – Articolo 5 – Bisogno di protezione internazionale sorto fuori dal paese d'origine (“*sur place*”) – Domanda successiva di riconoscimento dello status di rifugiato – Articolo 5, paragrafo 3 – Nozione di “circostanze determinate dal richiedente stesso dopo la partenza dal paese di origine” – Intenzione abusiva e strumentalizzazione della procedura applicabile – Attività nello Stato membro ospitante che non costituiscono espressione e continuazione di convinzioni od orientamenti già manifestati nel paese d'origine – Conversione religiosa]

La CGUE ha affermato il seguente principio di diritto:

L'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa nazionale che subordina il riconoscimento dello status di rifugiato, a seguito di una domanda reiterata, ai sensi dell'articolo 2, lettera q), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, fondata su un rischio di persecuzioni derivante da circostanze che il richiedente stesso ha determinato dopo la partenza dal paese d'origine, alla condizione che tali circostanze costituiscano l'espressione e la continuazione di una convinzione del richiedente già manifestata in tale paese.

3.5 Cause di esclusione

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 9 novembre 2010, Cause riunite B e D, C-57/09 e C-101/09](#)

[Direttiva 2004/83/CE - Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria - Art. 12 - Esclusione dallo status di rifugiato - Art. 12, n. 2, lett. b) e c) - Nozione di "reato grave di diritto comune" - Nozione di "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite" - Appartenenza ad un'organizzazione coinvolta in atti di terrorismo - Successiva iscrizione di tale organizzazione nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato della posizione comune 2001/931/PESC - Responsabilità individuale per una parte degli atti commessi da tale organizzazione - Presupposti - Diritto d'asilo in forza del diritto costituzionale nazionale - Compatibilità con la direttiva 2004/83/CE]

La CGUE ha affermato il seguente principio di diritto:

L'art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che:

la circostanza che una persona abbia fatto parte di un'organizzazione iscritta nell'elenco di cui all'allegato della posizione comune del Consiglio 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, per il suo coinvolgimento in atti terroristici e abbia attivamente sostenuto la lotta armata condotta da detta organizzazione non costituisce automaticamente un motivo fondato per ritenere che la persona considerata abbia commesso un "reato grave di diritto comune" o "atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite";

la constatazione, in siffatto contesto, della sussistenza di fondati motivi per ritenere che una persona abbia commesso un reato del genere o si sia resa colpevole di tali atti è subordinata ad una valutazione caso per caso di fatti precisi al fine di determinare se atti commessi dall'organizzazione considerata rispondano alle condizioni fissate da dette disposizioni e se una responsabilità individuale nel compimento di tali atti possa essere ascritta alla persona considerata, tenuto conto del livello di prova richiesto dal citato art. 12, n. 2.

L'esclusione dallo status di rifugiato in applicazione dell'art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata alla circostanza che la persona considerata rappresenti un pericolo attuale per lo Stato membro di accoglienza.

L'esclusione dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, lett. b) o c), della direttiva 2004/83 non è subordinata ad un esame di proporzionalità alla luce del caso di specie.

L'art. 3 della direttiva 2004/83 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono riconoscere un diritto d'asilo in forza del loro diritto nazionale ad una persona esclusa dallo status di rifugiato ai sensi dell'art. 12, n. 2, di tale direttiva, purché quest'altro tipo di protezione non comporti un rischio di confusione con lo status di rifugiato ai sensi della stessa direttiva.

3.6 Ricorso effettivo

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 1 agosto 2025, Cause riunite Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24](#)

[Rinvio pregiudiziale – Politica d'asilo – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “paese di origine sicuro” – Designazione mediante un atto legislativo – Allegato I – Criteri – Articolo 46 – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Esame, ad opera del giudice, della designazione, da parte di uno Stato membro, di un paese terzo come paese di origine sicuro – Pubblicità delle fonti di informazione su cui si fonda tale decisione]

La CGUE ha affermato i seguenti principi di diritto:

1) Gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri.

2) Gli articoli 36 e 37 nonché l'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che:– lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale;– il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio.

3) L'articolo 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che: esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva.

Si veda sul tema anche:

→ [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 4 ottobre 2024, Causa C.V., C-406/22](#)

[Rinvio pregiudiziale – Politica d'asilo – Protezione internazionale – Direttiva 2013/32/UE – Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Articoli 36 e 37 – Nozione di “Paese di origine sicuro” – Designazione – Allegato I – Criteri – Articolo 46 –

3.7 Estradizione

- [Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sentenza del 18 giugno 2024, Causa A., C-352/22](#)

[Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2011/95/UE – Articolo 21, paragrafo 1 – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 9, paragrafi 2 e 3 – Riconoscimento definitivo dello status di rifugiato da parte di uno Stato membro – Rifugiato residente, dopo tale riconoscimento, in un altro Stato membro – Domanda di estradizione dello Stato terzo di origine di tale rifugiato rivolta allo Stato membro di residenza – Effetto della decisione di riconoscimento dello status di rifugiato sulla procedura di estradizione di cui trattasi – Articolo 18 e articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Protezione di detto rifugiato contro l'extradizione così richiesta]

La CGUE ha affermato il seguente principio di diritto:

L'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'articolo 18 e con l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: qualora un cittadino di un paese terzo cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato in uno Stato membro sia oggetto, in un altro Stato membro, nel cui territorio risiede, di una domanda di estradizione proveniente dal suo paese di origine, lo Stato membro richiesto non può, senza aver avviato uno scambio di informazioni con l'autorità che ha riconosciuto tale status alla persona reclamata e in assenza di revoca di detto status da parte di tale autorità, autorizzare l'extradizione.

4. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

4.1 Opinione politica e principio di *non refoulement*

- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 20 marzo 1991, Causa Cruz Varas e altri c. Svezia, Ricorso n. 15576/89](#)

[persecuzione per motivi politici – ricorrente cileno – rischio di tortura e trattamenti inumani e degradanti - violazione del diritto al ricorso effettivo]

Nel caso di specie, il ricorrente cileno - giunto in Svezia nel 1987 insieme alla moglie e al figlio minore - aveva presentato domanda di protezione internazionale considerando la persecuzione a causa della sua attività politica in opposizione al regime di Pinochet. La domanda veniva rigettata e veniva eseguita l'espulsione nel 1989.

La Corte, considerando la mancata esecuzione da parte della Svezia della misura provvisoria adottata dalla Corte al fine di sospendere il rimpatrio, ha ritenuto quindi che lo Stato aveva violato l'articolo 25 della CEDU, poiché aveva ostacolato il diritto al ricorso effettivo. La Corte, pur ritenendo non violati gli artt. 3 e 8 CEDU, ha evidenziato che uno Stato non può espellere una persona se questa rischia torture o trattamenti disumani nel Paese di destinazione.

- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 15 novembre 1996, Causa Chahal c. Regno Unito, Ricorso n. 22414/93](#)

[ricorrente indiano - comunità sikh - attività politica nel Paese di accoglienza - rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti]

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino indiano sikh, aveva fatto ingresso nel Regno Unito in modo irregolare nel 1971 e aveva regolarizzato la sua posizione nel 1974. Si era stabilito con la sua famiglia ed era diventato un membro attivo della comunità sikh nel Regno Unito, sostenendo apertamente la causa dell'indipendenza del Khalistan (la patria sikh nel Punjab indiano). Nel 1990 il Regno Unito emette un ordine di espulsione per ragioni di sicurezza nazionale e lotta al terrorismo coperte, rilevando che le prove erano state classificate segreto di Stato. Il ricorrente veniva arrestato e trattenuto in detenzione. Considerando l'esaurimento di tutte le tutele interne e del rischio concreto di subire torture in India, il ricorrente adiva la Corte Europea dei Diritti Umani nel 1993, che sospendeva l'espulsione fino alla sentenza definitiva del 1996.

La Corte ha ritenuto che l'espulsione di uno straniero viola l'art. 3 CEDU se esiste un rischio reale che questi subisca tortura o trattamenti o pene inumane o degradanti nel Paese di destinazione evidenziando che decidere che una persona debba essere espulsa sulla base di prove che non sono state comunicate né alla persona interessata né al suo avvocato costituisce una violazione delle garanzie procedurali.

- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 28 febbraio 2008, Causa Saadi c. Italia, Ricorso n. 37201/06](#)

[terrorismo – attività politica nel Paese di accoglienza - rischio di trattamenti inumani e degradanti – principio di *non refoulement*]

Nel caso di specie, il ricorrente era stato perseguito in Italia per partecipazione al terrorismo internazionale e il decreto d'espulsione emesso nei suoi confronti era stato adottato ai sensi del decreto-legge n. 144 del 27 luglio 2005 intitolato "misure urgenti per combattere il terrorismo internazionale". Inoltre, il ricorrente era

stato condannato in Tunisia, in contumacia, a vent'anni di reclusione per appartenenza ad un'organizzazione terroristica che agisce all'estero in tempo di pace e per incitamento al terrorismo.

La Corte ha ribadito che *“L'articolo 3, che proibisce in termini assoluti la tortura o le pene o trattamenti inumani e degradanti, sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Non prevede limitazioni, e in ciò differisce dalla maggioranza degli articoli della Convenzione e dei Protocolli n. 1 e 4 e non subisce alcuna deroga così come prevista dall'articolo 15, anche in caso di un pericolo pubblico che minacci la vita della nazione (Irlanda c. Regno Unito, sentenza dell'8 gennaio 1978, serie A n° 25, § 163, Chahal precitata, § 79, Selmouni c. Francia [GC], n° 25803/94, § 95, CEDH 1999-V, Al-Adsani c. Regno Unito [GC], n° 35763/97, § 59, CEDH 2001-XI, e Chamaïev e altri c. Georgia e Russia, n° 36378/02, § 335, CEDH 2005-III). Essendo il divieto di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti assoluto, quali che siano i comportamenti delle persone coinvolte (Chahal precitata, § 79), il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il ricorrente è ininfluenza ai fini della valutazione di cui all'articolo 3 (Indelicato c. Italia, n° 31143/96, § 30, 18 ottobre 2001, e Ramirez Sanchez c. Francia [GC], n° 59450/00, §§ 115-116, 4 luglio 2006)”*.

La Corte ha rilevato che *“Per ciò che riguarda il momento da prendere in considerazione, ci si deve riferire prioritariamente alle circostanze che lo Stato in causa aveva o doveva conoscere al momento dell'espulsione. Tuttavia, se il ricorrente non è stato estradato o espulso nel momento in cui la Corte esamina il caso, la data da considerare è quella della procedura davanti alla Corte (Chahal precitata, §§ 85-86, e Venkadajalasarma c. Paesi Bassi, n° 58510/00, § 63, 17 febbraio 2004). Uguale situazione accade generalmente quando, come nel presente caso, l'espulsione o l'extradizione è ritardata in seguito all'applicazione di una misura provvisoria emessa dalla Corte, conformemente all'articolo 39 del regolamento (Mamatkoulou e Askarov precitata, § 69). Pertanto, se è vero che i fatti storici presentano un interesse in quanto permettono di chiarire la situazione attuale e la sua probabile evoluzione, sono le circostanze presenti ad essere determinanti”*.

La Corte ha ritenuto che *“Essendo assoluta la protezione contro i trattamenti proibiti dall'articolo 3, tale disposizione impone di non estradare o espellere una persona quando questa corre il rischio reale di essere sottoposta a tali trattamenti nel Paese di destinazione. Come affermato a più riprese dalla Corte, non esiste nessuna eccezione a questa norma (si veda la giurisprudenza citata al paragrafo 130 qui sopra). Si ritiene quindi opportuno riaffermare il principio sancito nella sentenza Chahal (precitata, § 81) secondo cui non si può mettere sul piatto della bilancia il rischio di maltrattamenti e i motivi invocati per l'espulsione, ciò per determinare se esista la responsabilità di uno Stato sotto il profilo dell'articolo 3, anche nel caso in cui i maltrattamenti fossero perpetrati da uno Stato terzo. A tal riguardo, i comportamenti delle persone considerate, per quanto siano indesiderabili o pericolose, non devono essere presi in considerazione e ciò rende la protezione assicurata dall'articolo 3 più ampia di quella prevista dagli articoli 32 e 33 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1951 relativa allo status di rifugiato (Chahal precitata, § 80; vedasi il paragrafo 63 qui sopra). Questa conclusione è peraltro conforme agli articoli IV e XII delle linee direttrici sui diritti dell'uomo e della lotta al terrorismo adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa”*.

In queste condizioni, la Corte ha ritenuto *“che nel caso di specie, fatti seri e accertati portano a concludere che esista un rischio reale di vedere l'interessato subire trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione se venisse espulso verso la Tunisia. Questo rischio non dovrebbe essere scartato sulla base di altri elementi di cui dispone la Corte”*. In particolare, al riguardo la Corte ha ritenuto che *“le visite del Comitato internazionale della Croce Rossa non riuscirebbero a dissipare il rischio di sottomissione a trattamenti contrari all'articolo 3 per il caso di specie”*. Inoltre, la Corte ha altresì evidenziato che *“anche se, contrariamente a quanto è successo nel caso di specie, le autorità tunisine avessero fornito le assicurazioni diplomatiche richieste dall'Italia, ciò non avrebbe dispensato la Corte dall'esaminare se tali assicurazioni fornivano, nella loro effettiva applicazione, una garanzia sufficiente per la protezione del ricorrente contro il rischio di trattamenti vietati*

dalla Convenzione (Chahal precitata, § 105). L'importanza da attribuire alle assicurazioni provenienti dallo Stato di destinazione dipende in effetti, in ciascun caso, dalle circostanze risultanti all'epoca considerata".

4.2 L'obiezione di coscienza

- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 7 luglio 2011, Causa Bayatyan c. Armenia, Ricorso n. 23459/03](#)

[richiedente religioso - servizio militare - renitenza alla leva - obiezione di coscienza]

Il ricorrente, un testimone di Geova che era stato dichiarato idoneo al servizio militare, aveva comunicato alle autorità di rifiutarsi di prestare servizio militare per motivi di coscienza, ma di essere disposto a svolgere un servizio civile sostitutivo. Quando, nel maggio 2001, è stato convocato per iniziare il servizio militare, non si è presentato e ha temporaneamente lasciato la propria abitazione per timore di essere prelevato con la forza per essere arruolato. È stato accusato di renitenza alla leva e nel 2002 è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione. È stato rilasciato in libertà condizionale dopo aver scontato circa dieci mesi e mezzo della pena. All'epoca dei fatti, in Armenia non esisteva alcuna legge che prevedesse un servizio civile sostitutivo per gli obiettori di coscienza.

Si tratta del primo caso in cui la Corte ha esaminato la questione dell'applicabilità dell'articolo 9 agli obiettori di coscienza. In precedenza, la Commissione europea dei diritti dell'uomo, in una serie di decisioni, aveva rifiutato di applicare tale disposizione a tali persone, sulla base del fatto che, poiché l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), della Convenzione escludeva dalla nozione di lavoro forzato «qualsiasi servizio di carattere militare o, nel caso degli obiettori di coscienza, nei paesi in cui sono riconosciuti, il servizio imposto in sostituzione del servizio militare obbligatorio», la scelta di riconoscere o meno gli obiettori di coscienza era stata lasciata alle Parti contraenti. La questione era quindi esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 9, che non poteva essere interpretato come una garanzia di immunità dall'azione penale per il rifiuto di prestare servizio nell'esercito. Tuttavia, tale interpretazione dell'articolo 9 rifletteva le idee prevalenti all'epoca. Da allora, si erano verificati importanti sviluppi sia a livello internazionale che negli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri del Consiglio d'Europa. All'epoca della presunta violazione dei diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 9, nel 2002-2003, esisteva di fatto un consenso tra gli Stati membri, la stragrande maggioranza dei quali aveva già riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza. Dopo il rilascio del ricorrente dal carcere, anche l'Armenia aveva riconosciuto tale diritto.

La Corte ha evidenziato che il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha ritenuto che il diritto all'obiezione di coscienza potesse derivare dall'articolo 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, mentre l'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea affermava esplicitamente che il diritto all'obiezione di coscienza era riconosciuto in conformità con la legislazione nazionale che ne disciplinava l'esercizio. Inoltre, ha richiamato altresì che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e il Comitato dei Ministri avevano in diverse occasioni invitato gli Stati membri che non l'avevano ancora fatto a riconoscere il diritto all'obiezione di coscienza e ciò era infine diventato una condizione preliminare per l'ammissione di nuovi Stati membri nell'Organizzazione. Alla luce di quanto sopra esposto e della sua dottrina dello «strumento vivente», la Corte ha concluso che un cambiamento nell'interpretazione dell'articolo 9 era necessario e prevedibile e che tale disposizione non poteva più essere interpretata in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b). In ogni caso, dai lavori preparatori relativi all'articolo 4 emergeva che l'unico scopo del comma 3, lettera b), era quello di fornire un ulteriore chiarimento del concetto di «lavoro forzato o obbligatorio», che non riconosceva né escludeva il diritto all'obiezione di coscienza. Esso non avrebbe quindi dovuto avere un effetto limitativo sui diritti garantiti dall'articolo 9.

Pertanto, sebbene l'articolo 9 non facesse esplicito riferimento al diritto all'obiezione di coscienza, la Corte ha ritenuto che l'opposizione al servizio militare, motivata da un conflitto grave e insormontabile tra l'obbligo di prestare servizio nell'esercito e la coscienza individuale o convinzioni religiose o di altro tipo profondamente e sinceramente professate, costituisca una convinzione o un credo di sufficiente forza, serietà, coerenza e importanza da beneficiare delle garanzie previste dall'articolo 9. Essendo questa la situazione del ricorrente, l'articolo 9 era applicabile al suo caso.

Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la mancata presentazione del ricorrente al servizio militare fosse stata una manifestazione delle sue convinzioni religiose e la sua condanna costituiva pertanto un'ingerenza nella sua libertà di manifestare la propria religione. Lasciando aperta la questione se l'ingerenza fosse prevista dalla legge o se perseguisse uno scopo legittimo, la Corte proseguirebbe esaminando il margine di apprezzamento concesso allo Stato convenuto nel caso del ricorrente. Dato che quasi tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa avevano introdotto alternative al servizio militare, qualsiasi Stato che non lo avesse fatto godeva solo di un margine di apprezzamento limitato e doveva dimostrare che qualsiasi ingerenza corrispondesse a una «necessità sociale impellente». All'epoca dei fatti, tuttavia, il sistema vigente in Armenia imponeva ai cittadini un obbligo che comportava implicazioni potenzialmente gravi per gli obiettori di coscienza, senza consentire alcuna eccezione basata sulla coscienza e penalizzando coloro che, come il ricorrente, si rifiutavano di prestare il servizio militare. Tale sistema non riusciva quindi a garantire un giusto equilibrio tra gli interessi della società nel suo complesso e quelli dell'individuo.

La Corte ha ritenuto che l'imposizione di una sanzione penale al ricorrente, senza che fosse tenuto conto delle esigenze derivanti dalle sue convinzioni religiose, non poteva essere considerata una misura necessaria in una società democratica. La Corte ha inoltre osservato che il procedimento penale e la condanna del ricorrente erano avvenuti dopo che le autorità armene si erano ufficialmente impegnate, al momento dell'adesione al Consiglio d'Europa, a introdurre il servizio alternativo entro un determinato periodo e lo avevano fatto meno di un anno dopo la condanna del ricorrente. In tali circostanze, non si poteva ritenere che la condanna del ricorrente, che era stata in diretto contrasto con la politica ufficiale di riforma e con le modifiche legislative adottate in ottemperanza all'impegno internazionale dell'Armenia, fosse stata motivata da un'urgente necessità in una società democratica ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione. Pertanto, la Corte ha concluso che nel caso concreto si era verificata la violazione dell'articolo 9 della CEDU.

- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 7 settembre 2022, Causa Teliatnikov c. Lituania, Ricorso n. 51914/19](#)

[ricorrente religioso – servizio militare – renitenza alla leva – obiezione di coscienza]

Il ricorrente, membro dei testimoni di Geova, aveva richiesto l'esenzione dal servizio militare obbligatorio e l'accesso a un servizio civile alternativo per motivi di coscienza e religione. All'epoca la Lituania esentava solo il clero di un numero ristretto di religioni tradizionali e respingeva quindi la richiesta.

La Corte ha deciso all'unanimità che vi era stata la violazione dell'articolo 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, evidenziando che il sistema di coscrizione lituano non offriva una reale alternativa civile che fosse indipendente dal controllo militare e con una reale differenza rispetto al servizio d'armi.

Con riguardo all'esecuzione, si può evidenziare che il caso è stato chiuso nel 2026 in seguito all'adozione da parte della Lituania di misure generali, tra cui l'adozione di una nuova legge sulla coscrizione entrata in vigore nel gennaio 2026 che affida la gestione del servizio alternativo a un'istituzione civile esterna.

- [Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sentenza del 24 aprile 2006, Causa Ülke c. Turchia, Ricorso n. 39437/98](#)

[servizio militare – renitenza alla leva – obiezione di coscienza – trattamenti inumani e degradanti]

Nel caso di specie, il ricorrente, cittadino turco, si era opposto alla leva militare sulla base delle sue convinzioni personali e aveva dichiarato la propria obiezione di coscienza. Non essendo previsto un servizio civile alternativo per gli obiettori di coscienza in Turchia, il ricorrente era stato sottoposto a una serie di procedimenti penali e condanne.

La Corte ha stabilito che tali misure *“mirano piuttosto a reprimere la personalità intellettuale del ricorrente, suscitando in lui sentimenti di paura, angoscia e vulnerabilità tali da umiliarlo e sminuirlo, nonché da spezzarne la resistenza e la volontà. La vita clandestina, che equivale quasi a una «morte civile», che il ricorrente è stato costretto ad adottare, è incompatibile con il sistema sanzionatorio di una società democratica”*.

La Corte ha concluso che nel loro insieme e tenuto conto della loro gravità e della loro natura ripetitiva, i trattamenti inflitti al ricorrente gli avessero causato gravi dolori e sofferenze che andavano oltre il normale elemento di umiliazione insito in qualsiasi condanna penale o detenzione. Nel loro insieme, gli atti in questione costituivano quindi un trattamento degradante ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.

Sul tema si vedano anche le seguenti sentenze:

- [Corte Europea dei Diritti Umani, Sentenza del 3 giugno 2014, Causa Buldu c. Turchia, Ricorso n. 14017/08](#)
- [Corte Europea dei Diritti Umani, Sentenza del 23 settembre 2024, Causa Kanatli c. Turchia, Ricorso n. 18382/15](#)

Con quest’ultima sentenza la Corte ha condannato nuovamente la Turchia per aver sanzionato un attivista politico che si era rifiutato di prestare il servizio militare come riservista per motivi di obiezione di coscienza. La Corte ha ribadito che un sistema che non prevede alcuna procedura efficace ed accessibile per l’esame di una richiesta di obiezione di coscienza, non si può ritenere che abbia raggiunto un giusto equilibrio tra l’interesse generale della società e quello degli obiettori di coscienza e ha quindi ribadito la violazione dell’articolo 9 della Convenzione.

5. LA GIURISPRUDENZA DEGLI ALTRI STATI MEMBRI UE

5.1 Il nesso di causalità tra la persecuzione e l’opinione politica

- [Austria: Tribunale Amministrativo Federale \[Bundesverwaltungsgericht - BVwG\], Decisione del 25 agosto 2023, Causa n. W282 2264777-1/7E](#)

[status di rifugiato – nesso causale tra la potenziale persecuzione e l’opinione politica – COI – servizio militare – renitenza alla leva – obiezione di coscienza – opinione politica]

Il caso riguardava un ricorrente siriano che aveva presentato domanda di protezione internazionale in Austria il 22 aprile 2022. Il ricorrente aveva dichiarato di temere di essere arruolato nell’esercito siriano, dove sarebbe stato costretto a commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità. Con decisione del 24 novembre 2022, l’Ufficio federale per l’immigrazione (BFA) da un lato ha escluso lo status di rifugiato e dall’altro lato ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il richiedente ha presentato ricorso contro tale decisione innanzi al Tribunale amministrativo federale il 20 dicembre 2022.

Il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che, in base alle COI, in Siria esistesse la possibilità legale di pagare una tassa di esenzione al fine di evitare in modo certo la coscrizione al servizio militare. Poiché il ricorrente disponeva dei mezzi giuridici e di fatto per sostenere tale tassa di esenzione e le ragioni morali o politiche di opposizione al pagamento non rivestivano alcuna rilevanza ai fini dell'asilo, il ricorrente aveva la possibilità di evitare legalmente il servizio militare. Il Tribunale amministrativo federale ha concluso che il ricorrente non era quindi costretto né a commettere crimini di guerra, né a rifiutare il servizio militare, il che avrebbe comportato successive condizioni di detenzione rilevanti ai fini dell'asilo. Sulla base di quanto sopra, il Tribunale ha ritenuto che non sussistesse alcun atto di persecuzione rilevante ai fini dell'asilo.

Ciononostante, il Tribunale amministrativo federale ha proseguito l'esame anche dell'esistenza di un nesso plausibile tra l'atto (potenziale) di persecuzione e il motivo di persecuzione costituito dall'opinione politica. Il tribunale ha fatto riferimento alla giurisprudenza consolidata e alle informazioni sul paese di origine e ha stabilito che i ricorrenti non dovevano temere persecuzioni da parte delle forze di sicurezza siriane al loro ritorno in Siria esclusivamente in base al fatto di aver eluso il servizio militare fuggendo all'estero.

Inoltre, sulla base delle COI consultate (aggiornate al 2022) il Tribunale amministrativo federale ha inoltre ritenuto che l'opposizione al servizio militare sarebbe stata considerata un atto di slealtà, ma non di per sé un atteggiamento di opposizione. Inoltre, il tribunale non ha riconosciuto circostanze particolari che potessero indurre il regime siriano ad accusare il ricorrente di avere un atteggiamento di opposizione, per cui non sussisteva nemmeno un nesso tra l'atto (potenziale) di persecuzione e il motivo di persecuzione costituito dall'opinione politica.

Pertanto, il Tribunale ha ritenuto insussistente la persecuzione ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato e un nesso plausibile tra la persecuzione e il motivo di persecuzione e ha respinto il ricorso.

5.2 Agenti di persecuzione e alternativa di protezione interna

- [Austria: Corte Amministrativa Federale \[Bundesverwaltungsgericht - BVwG\], Decisione del 30 gennaio 2025, Causa n.W182 2303631-1](#)

[COI – valutazione della credibilità – non alternativa di protezione interna – attori di persecuzione non statali – opinione politica – religione – rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti]

Il Tribunale amministrativo federale ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino yemenita, riconoscendo un fondato timore di persecuzione da parte di attori non statali (gli Houthi) per motivi politici, in un contesto in cui lo Stato yemenita non era in grado o non era disposto a fornire protezione.

5.3 L'opinione politica attribuita

- [Francia: Corte Nazionale del Diritto d'Asilo \[Cour Nationale du Droit d'Asile\], Decisione del 20 gennaio 2023, Causa n. 21034662](#)

[opinione politica attribuita – etnia – origine geografica – status di rifugiato]

Il richiedente, cittadino afghano, di etnia tagika, originario del distretto di Andrab, situato nella provincia di Baghlan, ha riferito che a causa dell'insicurezza a causa dei combattimenti tra le forze talebane e il Fronte Nazionale di Resistenza (FNR), un gruppo di opposizione armata composto prevalentemente da tagiki era

fuggito dal Paese di origine. Il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale rigettata dall'OFPRA (Ufficio per la protezione dei rifugiati) ritenendo non sufficientemente provato il rischio di persecuzione individuale. Avverso tale provvedimento il ricorrente presentava impugnazione innanzi alla CNDA.

La Grande Sezione della CNDA ha accolto il ricorso del ricorrente richiamando i principi e i criteri della Convenzione di Ginevra del 1951 e del diritto europeo, evidenziando in particolare il concetto di opinione politica imputata. In particolare, la Corte ha ritenuto che l'opinione politica non debba essere necessariamente espressa o praticata attivamente dal richiedente; se le autorità di fatto attribuiscono al ricorrente un'opinione politica di opposizione a causa della sua origine geografica ed etnica, questo è sufficiente a integrare i presupposti per configurare il timore fondato di persecuzione per opinione politica e dovrebbe essere riconosciuta al ricorrente lo status di rifugiato. Nel caso concreto, la sola dimostrazione di essere un civile tagiko originario del distretto di Andarab o della provincia di Panshir configura, di per sé, un rischio reale, attuale e diretto di persecuzione per motivi politici, senza che sia necessario che il ricorrente debba provare minacce mirate e specifiche individuali.

- [Slovacchia: Tribunale amministrativo di Košice, \[Správny súd v Košiciach\], Decisione del 19 gennaio 2026, Causa n. 15Saz/2/2025](#)

[minore straniero non accompagnato - reclutamento forzato – opinione politica attribuita - superiore interesse del minore - appartenenza a un particolare gruppo sociale]

Il Tribunale amministrativo di Košice ha annullato il provvedimento di diniego dello status di rifugiato a un minore afgano non accompagnato che sosteneva di essere fuggito dal reclutamento forzato da parte dei talebani. Il tribunale ha ritenuto che il Ministero non avesse valutato adeguatamente le affermazioni del richiedente relative alle persecuzioni subite in passato e al timore di persecuzioni future, che i minori possano costituire un gruppo sociale particolare ai fini dell'asilo e che la fuga del richiedente possa far supporre l'esistenza di un'opinione politica.

- [Belgio: Consiglio sul contenzioso per il diritto degli stranieri, \[Conseil du Contentieux des Étrangers - CALL\], Decisione del 30 settembre 2024, Causa n. 313 715](#)

[COI – opinione politica attribuita – non alternativa di protezione interna]

Il CALL ha riconosciuto lo status di rifugiato a un cittadino afgano, ritenendo che fosse esposto al rischio di persecuzione da parte dei talebani a causa del ruolo ricoperto dai suoi parenti nella polizia di frontiera afgana e delle potenziali ripercussioni che avrebbe potuto subire in quanto percepito come sostenitore dei valori e delle norme occidentali.

- [Slovacchia: Tribunale amministrativo di Košice, \[Správny súd v Košiciach\], Decisione del 29 maggio 2026, Causa n. 10Saz/1/2026](#)

[reclutamento forzato – opinione politica attribuita – non alternativa di protezione interna]

Il Tribunale amministrativo di Košice ha annullato, per la seconda volta, il diniego di protezione internazionale nei confronti di un richiedente colombiano che si era opposto al reclutamento del figlio minorenni da parte delle FARC. Il tribunale ha ritenuto che le richieste di asilo del richiedente e di suo figlio dovessero essere valutate congiuntamente, che il rifiuto potesse indurre il gruppo a attribuire un'opinione politica al richiedente e che il Ministero non avesse tenuto conto dello status di minore del figlio né avesse adeguatamente esaminato se il richiedente avrebbe avuto accesso a una protezione interna efficace. Il tribunale ha inoltre ricordato che, ai sensi del regolamento (UE) n. 2026/464, la designazione di un paese come paese di origine sicuro non esime dalla necessità di effettuare un esame individuale. Per quanto

riguarda la protezione sussidiaria, il tribunale ha ritenuto che in Colombia persista un conflitto armato interno e che il Ministero non avesse tenuto conto dell'accresciuto rischio individuale del richiedente derivante dal suo rifiuto di collaborare con le FARC.

- [Germania - Tribunale Amministrativo Regionale \[\[Verwaltungsgericht\], Decisione del 1 ottobre 2024, Causa n. 10 K 673/24.GI.A](#)

[COI – opinione politica attribuita – rischio di trattamenti inumani e degradanti]

Il Tribunale amministrativo di Giessen ha annullato la decisione dell'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati (BAMF) e ha ordinato al BAMF di riconoscere lo status di rifugiato, ritenendo che, alla luce dell'attuale trattamento riservato dal regime tunisino agli oppositori politici e del passato attivismo politico del ricorrente, nonché della sua detenzione e delle torture documentate, sussistesse un ragionevole grado di probabilità che egli fosse sottoposto a persecuzioni da parte delle autorità statali in relazione alle convinzioni politiche a lui attribuite.

5.4 L'obiezione di coscienza

- [Bulgaria: Tribunale Amministrativo di Sofia \[Административен съд - София град\], Decisione del 9 dicembre 2022, Causa n. 7376](#)

[servizio militare - obiezione di coscienza - renitenza alla leva - opinione politica]

Il caso riguardava un ricorso presentato contro una decisione negativa sulla domanda di asilo presentata da un cittadino russo. Il richiedente ha lasciato la Russia il 25 febbraio 2022; ha prestato servizio militare tra il 2015 e il 2016 e, a partire dal 2021, è stato richiamato alle armi. All'inizio della guerra in Ucraina, spinto dalla paura, ha lasciato la Russia dopo aver ottenuto un visto per la Bulgaria. Ha affermato di aver contestato apertamente il regime politico e la situazione tra Russia e Ucraina e di aver partecipato a manifestazioni. L'Agenzia statale per i rifugiati (SAR) ha respinto la sua domanda ritenendo che non fosse esposto al rischio di persecuzione in Russia e che non soddisfacesse i criteri di ammissibilità per la concessione della protezione internazionale.

Il Tribunale amministrativo di Sofia ha confermato la decisione negativa e ha affermato che il ricorrente non ha addotto alcuna prova personale che dimostrasse che sarebbe stato in pericolo in caso di rimpatrio. Il fatto che egli abbia presumibilmente partecipato a manifestazioni nella città di X e che la sua attività sia stata riportata dai media non ha dimostrato né provato le sue affermazioni sui motivi per cui ha lasciato il proprio Paese. Il Tribunale amministrativo, dopo aver analizzato i vari documenti presentati oltre alle sue dichiarazioni, ha ritenuto che la sua credibilità non potesse essere accertata e che il richiedente non soddisfacesse i criteri di ammissibilità alla protezione internazionale. Ha osservato che il SAR aveva esposto motivazioni in tal senso, adempiendo così al proprio obbligo di esaminare tutti i dati oggettivi rilevanti per il caso specifico, nonché le affermazioni del richiedente protezione. Per quanto riguarda la protezione sussidiaria e dopo aver fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, C-285/12, il Tribunale amministrativo ha concluso che non era stato dimostrato l'esistenza di un pericolo reale nei confronti del richiedente che potesse costituire un motivo per lasciare la Federazione Russa.

- [Repubblica Ceca: Tribunale Regionale in Brno \[Krajský soud\] Decisione del 16 novembre 2022 Causa n. 41 Az 25/2022-92](#)

[servizio Militare - obiezione di coscienza - renitenza alla leva - opinione politica]

Il ricorrente, cittadino russo, ha presentato domanda di protezione internazionale nella Repubblica Ceca a causa del timore di essere perseguitato nel proprio paese d'origine a causa delle sue opinioni politiche relative alla guerra in Ucraina. Egli ha affermato di aver partecipato a una manifestazione contro la guerra, al termine della quale era stato trattenuto per diverse ore. Tuttavia, il Ministero dell'Interno ("il Ministero") ha deciso di non concedergli la protezione internazionale.

Il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione del Ministero dinanzi al Tribunale regionale di Brno sostenendo, tra l'altro, che il Ministero non avesse valutato correttamente il soddisfacimento dei requisiti per la concessione dell'asilo e che la situazione nel suo paese d'origine fosse mutata dopo la decisione del Ministero. Ha aggiunto che il 21 settembre 2022 il presidente della Federazione Russa aveva dichiarato una mobilitazione parziale dei riservisti militari. Tra il 1996 e il 1998, il ricorrente aveva assolto il servizio militare obbligatorio e, pertanto, la mobilitazione lo avrebbe riguardato. Ciononostante, egli era contrario alla guerra e, in caso di diserzione, rischiava una pena detentiva di dieci anni.

Il Tribunale ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato il caso al Ministero per ulteriori procedimenti.

In primo luogo, il Tribunale ha condiviso la conclusione del Ministero secondo cui il ricorrente non era stato perseguitato né aveva corso alcun rischio di persecuzione in relazione alla sua partecipazione a una manifestazione contro la guerra o, più in generale, a causa delle sue opinioni politiche riguardo alla guerra in Ucraina. Tuttavia, il tribunale ha concluso che le obiezioni del ricorrente relative alla mobilitazione parziale nel suo paese d'origine fossero giustificate. A seconda delle circostanze del caso, la mobilitazione parziale potrebbe costituire un nuovo fatto potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale [articolo 46, paragrafo 3, della direttiva rifiuta sulle procedure di asilo], per cui potrebbe essere necessario annullare la decisione di non concedere la protezione internazionale. Ciò avverrebbe qualora il richiedente fosse interessato dalla mobilitazione dichiarata e, pertanto, fosse probabilmente complice, anche indirettamente, della commissione sistematica dei crimini ai sensi del diritto internazionale [di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettere a) e c), della direttiva rifiuta sulla qualificazione] da parte dell'esercito russo. In caso di rifiuto di prestare tale servizio militare, il richiedente andrebbe incontro a procedimenti penali o a sanzioni. Tali circostanze potrebbero, secondo il tribunale, costituire una persecuzione (per motivi di opinione politica in relazione al richiedente) ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), della direttiva qualifiche.

- [Germania: Alta Corte Amministrativa di Schleswig-Holstein \(Oberverwaltungsgericht / Verwaltungsgerichtshof\), Decisione del 22 settembre 2022, Causa n. 4 LB 6/21](#)

[servizio militare - obiezione di coscienza - renitenza alla leva - tortura – pena e trattamenti inumani e degradanti - opinione politica]

Il ricorrente è giunto in Germania al suo terzo tentativo di sottrarsi al servizio militare nel suo Paese d'origine. Durante i primi due tentativi, il ricorrente è stato catturato, incarcerato, sottoposto a tortura e a trattamenti inumani o degradanti ed è stato liberato esclusivamente grazie alla garanzia fornita dal padre e alla sua promessa di prestare in seguito il servizio militare.

Il 14 maggio 2018, le autorità hanno concesso al ricorrente la protezione sussidiaria, ritenendo che egli potesse subire gravi danni sebbene non soddisfacesse i requisiti per ottenere lo status di rifugiato. La protezione sussidiaria del ricorrente è stata successivamente prorogata.

Il 25 giugno 2019, il richiedente ha chiesto il rilascio di un documento di viaggio. Tuttavia, ha spiegato di non poter esibire il proprio passaporto poiché non ne aveva mai posseduto uno e non ci si poteva aspettare che ne ottenesse uno dall'ambasciata eritrea. Ha giustificato la sua richiesta sostenendo che contattare l'ambasciata avrebbe messo in pericolo lui e la sua famiglia. Ha osservato che avrebbe dovuto firmare una dichiarazione di pentimento, il che sarebbe andato contro le sue convinzioni politiche.

Il 3 dicembre 2019, le autorità hanno respinto tale richiesta, affermando che ci si poteva ragionevolmente aspettare che i beneficiari di protezione sussidiaria, a differenza dei rifugiati, ottenessero un passaporto o un documento sostitutivo presso l'ambasciata competente. Il ricorrente ha presentato ricorso contro tale decisione, ma il BAMF ha respinto il ricorso osservando che né il ricorrente né la sua famiglia avrebbero corso alcun rischio se egli avesse contattato l'ambasciata.

Il 12 febbraio 2020, il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione delle autorità, sostenendo che la sua situazione fosse simile a quella di un rifugiato poiché, in caso di rimpatrio in Eritrea, sarebbe stato esposto a trattamenti inumani, non potendo sfuggire allo Stato né ottenere protezione da esso.

Le autorità hanno chiesto al tribunale di respingere il ricorso, sostenendo che il rilascio di un documento di viaggio non fosse possibile sulla base della parità di trattamento con i rifugiati riconosciuti, in quanto ciò equivarrebbe a correggere indirettamente la decisione dell'Ufficio federale relativa allo status del ricorrente.

Il 25 giugno 2021, il tribunale ha annullato la decisione delle autorità del 3 giugno 2021. Ha aggiunto che le autorità avrebbero dovuto fornire al ricorrente un documento di viaggio sin dall'inizio, poiché erano soddisfatte le seguenti condizioni: il ricorrente era in possesso di un permesso di soggiorno e non ci si poteva ragionevolmente aspettare che ottenesse un passaporto o un documento sostitutivo dall'ambasciata. Il Tribunale ha osservato che l'irragionevolezza di tale richiesta non derivava dai motivi di fuga e dalla concessione della protezione sussidiaria, né dal pericolo a cui sarebbero stati esposti il ricorrente e la sua famiglia, ma piuttosto dall'autoincriminazione richiesta sotto forma di dichiarazione di pentimento, che era in contrasto con i diritti umani fondamentali tutelati dalla legislazione tedesca.

Il 29 luglio 2021, le autorità hanno presentato ricorso contro la decisione del tribunale, sostenendo che l'esistenza di aspettative irragionevoli da parte del ricorrente di ottenere un passaporto potesse essere valutata solo su base individuale ed eccezionale. Le autorità hanno aggiunto che tali aspettative sarebbero state riconosciute se al ricorrente fosse stato concesso lo status di rifugiato in quanto oppositore del regime, ma che nel caso in esame non era così. In particolare, le autorità hanno osservato che non era stato dimostrato che la firma della dichiarazione di pentimento fosse in contrasto con le convinzioni politiche del richiedente, soprattutto in quanto il contenuto non era stato formalmente determinato a causa dell'esistenza di diverse traduzioni. Le autorità hanno aggiunto che l'ambasciata tedesca ad Asmara aveva osservato che la firma della dichiarazione di pentimento è solitamente una formalità priva di conseguenze, che non poteva violare i diritti umani fondamentali del richiedente. Ha inoltre spiegato che la firma di tale dichiarazione costituiva di fatto un prerequisito per il rinnovo dello status di membro della diaspora e fungeva da garanzia che il richiedente non sarebbe stato punito né arruolato al suo ritorno in Eritrea. Le autorità hanno inoltre sostenuto che la firma della dichiarazione non potesse essere considerata un'autoincriminazione, poiché sia il richiedente che lo Stato eritreo erano già a conoscenza del reato. Infine, le autorità hanno affermato che, alla luce del fenomeno di massa che ha assunto la fuga dall'Eritrea, si poteva presumere che la firma della dichiarazione di pentimento avvenisse spesso in modo involontario, con l'unico scopo di ottenere lo status di membro della diaspora e di usufruire dei servizi consolari, rendendo così superflua la valutazione individuale delle convinzioni politiche.

Il Tribunale amministrativo superiore ha respinto il ricorso delle autorità, rilevando che il rigetto della richiesta del ricorrente, comunicato con la nota del 27 gennaio 2020, era illegittimo e violava i diritti del

ricorrente. Il tribunale ha affermato che, all'epoca dei fatti, ai titolari di permesso di soggiorno per stranieri poteva essere rilasciato un documento di viaggio anche se non disponevano di un passaporto o di un documento sostitutivo, a condizione che non ci si potesse ragionevolmente aspettare che ne ottenessero uno. Il tribunale ha dichiarato che la questione se ci si potesse ragionevolmente aspettare che un richiedente ottenesse un passaporto non poteva essere determinata dalle autorità, ma richiedeva un'approfondita valutazione giudiziaria caso per caso. Il tribunale ha sottolineato che, a causa delle interferenze con la sovranità di un altro Stato, il rilascio di un documento di viaggio da parte delle autorità nazionali doveva essere preso in considerazione solo quando il primo tentativo del richiedente di ottenere un passaporto dalla propria ambasciata non avesse avuto esito positivo.

Nel caso in esame, ha affermato che, sebbene il ricorrente non avesse tentato di ottenere un passaporto presso l'ambasciata eritrea, non era ragionevole aspettarsi che lo facesse.

Il tribunale ha osservato che la decisione delle autorità in merito allo status del ricorrente era irrilevante nel caso di specie: sebbene sussistessero differenze tra la situazione giuridica dei rifugiati e quella dei beneficiari di protezione sussidiaria per quanto riguarda il rilascio dei documenti di viaggio, ciò che era in gioco in questa sede era se ci si potesse ragionevolmente aspettare che il ricorrente ottenesse un passaporto dall'ambasciata eritrea.

Inoltre, ha aggiunto che, nell'effettuare tale valutazione, era necessario tenere conto dei motivi in base ai quali al ricorrente era stata concessa la protezione sussidiaria, in particolare per determinare «se la situazione di persecuzione fosse paragonabile a quella di un rifugiato in termini di natura e conseguenze». Il tribunale ha osservato che le situazioni sarebbero equivalenti in caso di violazione dell'articolo 3 della CEDU o dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il tribunale ha sottolineato che tale valutazione dovrebbe essere effettuata su base puramente individuale, poiché il fatto che il richiedente condivideva lo stesso destino di molti altri non significava che il suo paese d'origine esponesse i beneficiari di protezione a (minacce di) trattamenti o punizioni illegali in modo «generale e indifferenziato». Il tribunale ha sottolineato che sia i rifugiati che i beneficiari di protezione sussidiaria sono tenuti a dimostrare che il rapporto di protezione tra il richiedente e il proprio paese d'origine sia cessato; qualora tale rapporto fosse interrotto, non ci si potrebbe ragionevolmente aspettare che il richiedente richieda un documento di viaggio alle autorità del proprio paese d'origine. Nel caso in esame, è stato dimostrato che il rapporto di protezione tra il richiedente e il suo paese d'origine era cessato, poiché il ritorno lo avrebbe esposto a un rischio considerevole di violazioni dei diritti umani, in particolare ai sensi dell'articolo 3 della CEDU.

Il tribunale ha affermato che le autorità avevano chiarito, nella decisione di concedere al ricorrente la protezione sussidiaria, che questi aveva già subito violazioni dell'articolo 3 della CEDU da parte del suo Stato di origine e che, in caso di rimpatrio, avrebbe rischiato di subire un trattamento analogo. Il tribunale ha aggiunto che non era necessaria una nuova valutazione di quanto sopra, poiché le autorità non avevano né revocato né ritirato la propria decisione. A seguito della decisione delle autorità, il ricorrente ha ribadito che il suo legame con l'Eritrea era cessato a causa del trattamento subito da parte dello Stato e ha dichiarato che, di conseguenza, si sarebbe trovato in pericolo qualora avesse deciso di rivolgersi all'ambasciata. Il tribunale ha dichiarato che ciò era sufficiente per stabilire l'irragionevolezza dell'aspettativa che il ricorrente richiedesse un documento di viaggio presso l'ambasciata, indipendentemente dal numero di richiedenti che si trovassero nella stessa situazione.

Il tribunale ha ordinato al convenuto di rilasciare un documento di viaggio al ricorrente, osservando che le autorità non disponevano di alcun potere discrezionale nel caso di specie, poiché la normativa nazionale, interpretata alla luce dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva «qualificazione» rifiuta, imponeva loro di rilasciare il documento di viaggio al ricorrente a meno che non sussistessero «motivi imperativi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico».

- [Germania: Tribunale Amministrativo Regionale di Berlino \[Verwaltungsgericht\], Decisione del 9 settembre 2022, Causa n. 11 K 164/22](#)

[servizio militare – obiezione di coscienza – opinione politica]

Un cittadino siriano, giunto in Germania nel 2015, presentava domanda di protezione internazionale e il 20 ottobre 2016 la sua domanda di asilo veniva stata respinta dal BAMF, ma gli veniva riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria e un permesso di soggiorno valido fino al 22 novembre 2019.

Il 7 novembre 2019, il richiedente ha chiesto il rilascio di un nuovo documento di viaggio all'Ufficio Immigrazione di Berlino (Landesamt für Einwanderung). Sebbene il suo passaporto fosse scaduto nel 2017, lo ha presentato come prova della propria identità e non ne ha presentato uno nuovo, sostenendo che gli era impossibile richiederne uno presso l'ambasciata siriana poiché ciò avrebbe potuto comportare ritorsioni nei confronti suoi e di sua sorella, che viveva in Siria. Egli ha basato tale affermazione sul fatto di aver eluso la coscrizione e di essere un membro attivo del partito Al-Hadatha, e quindi un obiettore di coscienza nei confronti del regime siriano.

Il 30 aprile 2020, l'Ufficio Immigrazione di Berlino (Landesamt für Einwanderung) ha respinto la sua domanda, sostenendo che la sua appartenenza a un partito di opposizione non gli impediva di ottenere un passaporto dalle autorità siriane e che non aveva dimostrato che sua sorella fosse in pericolo. Il ricorrente ha impugnato tale decisione e ha presentato la carta d'identità di sua sorella a sostegno della propria richiesta, ma l'Ufficio per l'Immigrazione (Landesamt für Einwanderung) ha respinto la richiesta il 14 luglio 2020.

Il 10 agosto 2020, il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione del 30 aprile 2020. Ha prodotto la propria tessera di iscrizione al partito Al-Hadatha e ha fatto riferimento alla causa della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) E.Z. contro Repubblica Federale di Germania (C-238/19, 19 novembre 2020), secondo la quale gli obiettori di coscienza al regime subiscono regolarmente persecuzioni. Ha inoltre aggiunto che sua sorella non ha subito rappresaglie solo da parte dello Stato siriano, ma anche da parte dei gruppi estremisti che controllavano Idlib, la regione in cui viveva.

L'Ufficio per l'Immigrazione (Landesamt für Einwanderung) ha chiesto al tribunale di respingere il ricorso, sostenendo che sia nel procedimento di primo grado sia il Tribunale amministrativo di Berlino avevano negato al ricorrente lo status di rifugiato a causa dell'insufficienza delle argomentazioni relative al rischio di persecuzione in quanto renitente alla leva. L'Ufficio per l'Immigrazione ha aggiunto che il ricorrente non aveva dimostrato in modo decisivo che sua sorella fosse in pericolo.

Il tribunale si è pronunciato a favore del ricorrente, osservando che, ai sensi della legislazione tedesca, i documenti di viaggio possono essere rilasciati, valutando caso per caso, ai richiedenti che non possiedono un passaporto o un documento sostitutivo e per i quali non è ragionevolmente prevedibile che ne ottengano uno. Il tribunale ha ritenuto che l'obbligo di compiere ogni sforzo per ottenere un passaporto o un documento sostitutivo presso il consolato del paese di origine del richiedente si applicasse anche ai beneficiari della protezione sussidiaria e che le valutazioni dei casi in cui non ci si potesse ragionevolmente aspettare che le persone ottenessero il documento dalle autorità del proprio paese di origine fossero strettamente eccezionali. Tuttavia, il tribunale ha aggiunto che tali eccezioni includevano i casi in cui la richiesta di un passaporto potesse mettere direttamente in pericolo la persona e/o la sua famiglia. In questo caso, il tribunale ha affermato, sulla base delle informazioni sui paesi di origine (COI) e del diritto tedesco, che non si poteva escludere che il tentativo di ottenere un passaporto dall'ambasciata siriana rappresentasse un grave rischio per il ricorrente e sua sorella, poiché egli era un renitente alla leva e un obiettore di coscienza attivo sin dal suo esilio. Il tribunale ha osservato che le ben note attività politiche del ricorrente aumentavano il pericolo sia per lui stesso, in relazione alla coscrizione, sia per sua sorella, in relazione a possibili

rappresaglie, come dimostrato dalle prove presentate dal ricorrente secondo cui altri attivisti in esilio come lui avevano ricevuto minacce dal regime siriano.

- [Lettonia: Tribunale Amministrativo Distrettuale \[Administratīvā rajona tiesa\], Decisione del 6 aprile 2023, Caso n. A42-01257-23/26](#)

[servizio militare – obiezione di coscienza – renitenza alla leva – opinione politica]

Un cittadino russo ha presentato domanda di protezione internazionale alla Guardia di frontiera lettone in quanto contrario alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Il richiedente ha affermato che le autorità russe intendevano arruolarlo nell'esercito e mandarlo in guerra, motivo per cui ha deciso di fuggire e di presentare domanda di protezione internazionale in Lettonia.

L'Ufficio per la cittadinanza e gli affari migratori ha respinto la domanda di protezione internazionale in quanto l'attività politica del richiedente è stata ritenuta di scarsa rilevanza, dato che egli non era membro di alcuna organizzazione o movimento politico, né aveva proclamato apertamente le proprie convinzioni contro la guerra. Ha inoltre sostenuto che, nel caso del servizio militare obbligatorio, le informazioni relative al Paese di origine non indicavano chiaramente che il richiedente sarebbe stato impiegato per partecipare alle ostilità e non vi erano indicazioni che il richiedente potesse essere ritenuto penalmente responsabile per aver eluso il servizio militare, nonostante il fatto che la frequenza dei procedimenti penali ai sensi dell'articolo 238 del Codice penale sia recentemente aumentata. Inoltre, ha ritenuto che se il richiedente nutrisse una forte convinzione contro la guerra, potrebbe chiedere che il suo servizio militare sia sostituito con un servizio civile alternativo. Le ricevute postali presentate dal richiedente come prova della ricezione delle convocazioni non sono state considerate prove valide, poiché secondo la legge russa le convocazioni vengono consegnate di persona. Inoltre, l'Ufficio ha osservato che in Russia non vi era una violenza diffusa o indiscriminata o conflitti armati interni che rappresentassero una grave minaccia per la vita e la salute del ricorrente.

Il ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo distrettuale, che ha esaminato, in primis, se la rinuncia o l'evasione dal servizio militare costituissero reato in Russia; in secondo luogo, se esistesse un modo valido per eludere gli obblighi militari in Russia; in terzo luogo, se fosse probabile che le autorità russe considerassero la riluttanza a prestare il servizio militare come una forma di resistenza politica, indipendentemente da qualsiasi altra ragione personale ipotizzabile.

Il tribunale ha esaminato le COI (aggiornate al 2022) e ha stabilito che la rinuncia al servizio militare costituisce un reato punibile con la reclusione. Nell'esaminare le possibilità del ricorrente di ottenere una decisione che sostituisse il servizio militare con un servizio civile alternativo, il tribunale ha ritenuto che tale possibilità non fosse realisticamente fattibile. Inoltre, le autorità avrebbero considerato la riluttanza a prestare il servizio militare come una manifestazione di opinione politica. Di conseguenza, il tribunale ha accolto il ricorso e ha ordinato all'Ufficio per la cittadinanza e le questioni migratorie di concedere lo status di rifugiato entro un mese dalla data della sentenza.

- [Estonia: Tribunali Amministrativi \[Halduskohtud\], Decisione del 17 ottobre 2023, Causa n. 3-23-1549](#)

[orientamento sessuale – condizioni di salute – servizio militare – obiezione di coscienza – renitenza alla leva – opinione politica]

Il caso riguarda un cittadino della Federazione Russa, omosessuale e sieropositivo; presentava domanda di protezione internazionale in Estonia a dicembre 2022 deducendo il rischio di coscrizione militare, le sue opinioni contrarie alla guerra e il pericolo per la sua vita e la sua salute in Russia. La domanda è stata respinta il 27 giugno 2023 dal Consiglio della Polizia e della Guardia di Frontiera (PBGB). Il 6 giugno 2023, egli ha presentato ricorso contro tale decisione dinanzi al Tribunale amministrativo di Tallinn, il quale ha confermato

la decisione del PBGB, ritenendo che il ricorrente non avesse motivo di temere persecuzioni o gravi pericoli in caso di ritorno in Russia.

In primo luogo, il Tribunale amministrativo di Tallinn ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale in relazione alla sua renitenza al servizio militare e alla sua obiezione di coscienza. Il Tribunale ha citato le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea [C-280/21, sentenza del 12 gennaio 2023; C-238/19, sentenza del 19 novembre 2020; C-472/13, sentenza del 26 febbraio 2015] e ha ritenuto che, affinché la coscrizione militare costituisca una persecuzione, il ricorrente deve aver ricevuto un ordine di mobilitazione e devono essere valutate le possibilità di rifiuto. Infatti, l'esistenza di motivi legittimi per evitare il servizio militare può precludere il diritto alla protezione internazionale. La Corte ha inoltre ritenuto che una semplice condanna o sanzione per aver eluso il servizio militare non è sufficiente; essa deve essere correlata a uno dei cinque motivi di persecuzione e la sanzione deve essere sproporzionata o discriminatoria.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il ricorrente non fosse in grado di dimostrare la fondatezza della sua obiezione di coscienza al servizio militare, né di dimostrare che, qualora avesse richiesto un servizio alternativo, questo non gli sarebbe stato concesso. Inoltre, ha osservato che in Russia le persone sieropositive all'HIV non vengono arruolate per il servizio militare. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, al momento della sentenza, in Russia non era in corso alcuna mobilitazione dei cittadini e non vi erano informazioni che suggerissero che la situazione sarebbe cambiata in modo significativo nel prossimo futuro. Ha stabilito che, anche se il ricorrente non si fosse presentato presso il Commissariato militare il 15 ottobre 2022 come richiesto, non avrebbe subito alcuna conseguenza per tale mancata comparizione. Inoltre, non essendo più in età di leva, non sarebbe stato obbligato a prestare il servizio militare. Facendo riferimento alle COI relative alla Federazione Russa sul Servizio militare (aggiornate a dicembre 2022), il Tribunale ha inoltre osservato che le decisioni relative alla chiamata alle armi, comprese quelle relative alla valutazione dell'idoneità fisica, possono essere impugnate e che i procedimenti giudiziari avviati in tal senso hanno avuto esito positivo. Il Tribunale ha altresì escluso nel caso specifico il rischio di persecuzione al suo orientamento sessuale e per le sue condizioni di salute.

Con riguardo al rischio di per le opinioni politiche, il Tribunale ha osservato che il ricorrente aveva espresso la propria opposizione alla Russia in alcuni post sui social media e aveva partecipato a una manifestazione in Estonia. Ha ritenuto che non sussistesse alcun rischio di persecuzione a tale riguardo, poiché egli non aveva espresso la propria opposizione alle autorità in un modo tale da attirare la loro attenzione al punto da far ritenere che potesse essere perseguitato per le sue opinioni politiche. Il tribunale ha chiarito che non vi era motivo di ritenere che l'espressione di disapprovazione nei confronti delle azioni delle autorità statali potesse portare a una persecuzione. Inoltre, ha precisato che non ogni manifestazione di dissenso è seguita da sanzioni da parte delle autorità, poiché queste ultime non sono in grado di monitorare ogni account sui social media. Pertanto, il tribunale ha concluso che non sussistevano motivi per riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato in ragione delle sue opinioni politiche.

- [Croazia: Alta Corte Amministrativa \[Visoki upravni sud\], Decisione del 6 dicembre 2023, Causa n. 3234/2023-2](#)

[valutazione della credibilità – servizio militare – obiezione di coscienza – renitenza alla leva – opinione politica]

Un cittadino russo ha presentato domanda di protezione internazionale in Croazia sulla base di un fondato timore di persecuzione per essersi opposto alle politiche della Federazione Russa, in particolare riguardo alla guerra in Ucraina. Il 25 ottobre 2022, il Ministero dell'Interno ha respinto la domanda, affermando che le sue affermazioni non erano supportate da prove e che le sue dichiarazioni non erano credibili, citando al

contempo incongruenze relative al suo attivismo politico e alle presunte minacce subite. Il Ministero ha inoltre sostenuto che il suo status militare e la sua situazione familiare non lo rendessero vulnerabile né potenzialmente soggetto a coscrizione o persecuzione.

Il richiedente ha presentato ricorso contro tale decisione innanzi al Tribunale amministrativo di Zagabria, che ha accolto il ricorso con sentenza del 12 luglio 2023. Il Tribunale ha ritenuto che il suo timore di persecuzione basata sulle opinioni politiche fosse credibile ai sensi della legge croata e ha fatto riferimento alle prove disponibili nel fascicolo del caso relative alla partecipazione del richiedente alle proteste, alle minacce ricevute e al suo status di riservista in Russia. Il Tribunale ha inoltre preso in considerazione una lettera dell'Agenzia croata per la sicurezza e l'intelligence (SOA), datata 20 luglio 2022, che non sollevava obiezioni al riconoscimento della protezione. Il Ministero ha contestato questa sentenza, presentando ricorso dinanzi alla Corte amministrativa superiore sostenendo che le prove relative alla partecipazione alle manifestazioni e alle presunte minacce non fossero state verificate e non dimostrassero che il richiedente fosse a rischio di persecuzione.

La Corte amministrativa superiore ha respinto tali argomentazioni, affermando che il Tribunale amministrativo aveva applicato correttamente la legge e aveva valutato in modo approfondito le prove. Il tribunale ha concluso che il richiedente aveva dimostrato un timore autentico e fondato di persecuzione, in particolare a causa della sua aperta opposizione alle politiche del governo russo. Il tribunale ha ritenuto le sue dichiarazioni coerenti, convincenti e corroborate da documentazione pertinente, tra cui il libretto militare e la testimonianza resa durante le udienze. Il tribunale ha inoltre sottolineato che la decisione del Ministero violava i principi di equità e di indagine approfondita richiesti nei casi di asilo. Di conseguenza, ha confermato la decisione del Tribunale di primo grado di riconoscere la protezione internazionale.

- [Slovacchia: Tribunale Amministrativo di Košice, \[Správny súd v Košiciach\], Decisione del 17 luglio 2026, Causa n. 2Saz/1/2026](#)
[servizio militare – obiezione di coscienza – opinione politica]

Nel caso di specie Il Tribunale amministrativo di Košice ha annullato il diniego dello status di rifugiato a un richiedente russo che si era rifiutato di prestare servizio militare nella guerra contro l'Ucraina ed è indagato penalmente per la sua attività di opposizione online.

Il tribunale ha ritenuto che il conflitto tra Russia e Ucraina sia un'azione militare condannata dalla comunità internazionale in quanto contraria alle norme fondamentali della condotta umana e che, pertanto, qualsiasi sanzione per diserzione o rifiuto di prestare servizio militare costituisca di per sé una persecuzione.

5.5 Protezione *sur place*

- [Germania: Corte Suprema Amministrativa, \(Oberverwaltungsgericht/Verwaltungsgerichtshof\), Decisione del 12 febbraio 2025, Causa n. 4 LB 396/23 OVG](#)
[COI – opinione politica – *sur place*]

Il Tribunale amministrativo supremo del Meclemburgo-Western Pomerania ha annullato la decisione negativa dell'Ufficio federale per l'immigrazione e i rifugiati (BAMF) e ha ordinato al BAMF di concedere lo status di rifugiato a un cittadino iraniano di etnia curda, ritenendo che le sue attività politiche in esilio per conto del PDKI, l'intensificarsi della repressione dell'opposizione curda, la sorveglianza della diaspora, nonché gli arresti arbitrari sistematici e le torture documentati nelle informazioni sul paese d'origine (COI),

costituissero un fondato timore di persecuzione; il tribunale ha ritenuto che non esistesse alcuna valida alternativa di protezione interna.

- [Danimarca: Commissione per le domande di asilo, \[Flygtningenævnet\], Decisione del 1 ottobre 2025, Causa n. Iran/2025/49/CARA](#)

[COI – etnia – opinione politica – sur place]

La Commissione per i ricorsi in materia di asilo ha riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, a un ex peshmerga curdo, ritenendo che la sua passata affiliazione al Partito Democratico del Kurdistan iracheno (KDPI) e la sua intensa attività di opposizione al regime in Iraq e in Danimarca, compresi i discorsi pubblici e l'esposizione mediatica, fossero sufficienti a esporlo a un rischio reale e individualizzato di persecuzione in caso di ritorno in Iran.

- [Lettonia: Tribunale Amministrativo, \[Administratīvā rajona tiesa\], Decisione del 16 settembre 2025, Causa n. A42-01744-25/21](#)

[MedCOI – condizioni di salute – opinione politica – sur place – superiore interesse del minore]

Il Tribunale amministrativo distrettuale ha concesso in via immediata lo status di rifugiato a una famiglia russa contraria alla guerra in Ucraina, ritenendo che il loro ritorno avrebbe esposto i figli alla propaganda bellica e potenzialmente a rappresaglie. Inoltre, l'interruzione del trattamento psichiatrico della madre in caso di ritorno potrebbe privare i bambini di un'adeguata assistenza genitoriale.

- [Norvegia: Corte di Appello Borgarting, \[Lagmannsrettane\], Decisione del 30 dicembre 2025, Causa n. LB-2025-32772](#)

[COI – opinione politica – rimesse di denaro - sur place]

La Corte d'appello di Borgarting ha stabilito che un richiedente asilo etiope di etnia oromo nutiva un fondato timore di persecuzione nel proprio Paese a causa delle sue attività all'interno della sezione norvegese del Fronte di Liberazione Oromo (OLF) – Esercito di Liberazione Oromo (OLA), e in particolare del suo contributo alla raccolta e all'invio di denaro all'OLA in Etiopia. La corte si è basata su informazioni specifiche relative al paese di origine risalenti al 2024 e al 2025, sottolineando che la situazione delle persone associate all'OLA in Etiopia si è notevolmente deteriorata negli ultimi anni.

- [Slovacchia: Tribunale Amministrativo di Bratislava, \[Správny súd v Bratislave\], Decisione del 30 giugno 2026, Causa n. 20SaZ/3/2026](#)

[COI – opinione politica – standard della prova – sur place]

Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo di Bratislava ha annullato il diniego di protezione internazionale nei confronti di un cittadino russo che ha vissuto in Ucraina per 35 anni e ha criticato online il governo russo. Il tribunale ha esaminato le informazioni sui paesi di origine (COI) relative alla repressione nei confronti dei rimpatriati russi (ad esempio, ispezioni dei dispositivi elettronici e indagini sui legami con l'Ucraina); ha ritenuto che l'invito a cancellare i contenuti online fosse contrario alla libertà di espressione e ha affermato che l'attività critica online successiva alla presentazione di una domanda di asilo non potesse essere considerata abusiva, poiché una richiesta di protezione internazionale non impedisce alle persone di esprimere le proprie opinioni politiche.

5.6 Cause di esclusione

- [Slovacchia: Tribunale Amministrativo di Bratislava, \[Správny súd v Bratislave\], Decisione del 5 maggio 2026, Causa n. 18SaZ/2/2026](#)

[onere di allegazione – onere della prova – terrorismo - pericolo per la sicurezza nazionale – esclusione – opinione politica – etnia – religione – rischio di tortura o pene o trattamenti inumani e degradanti]

Nel caso in esame, il Tribunale amministrativo di Bratislava ha confermato sia il rifiuto del Ministero di concedere lo status di rifugiato a un richiedente russo membro di Hizb ut-Tahrir, sia la sua esclusione dalla protezione sussidiaria in quanto ritenuto un pericolo per la sicurezza nazionale, nonostante il rischio di trattamenti inumani o degradanti in Russia.

Il tribunale ha richiamato la giurisprudenza nazionale secondo cui l'asilo, inteso come protezione dalla persecuzione per le opinioni politiche, non può essere concesso a richiedenti che promuovono apertamente un'ideologia contraria ai valori fondamentali di una società democratica. Il tribunale ha inoltre affermato che il procedimento penale nel paese di origine per la partecipazione a Hizb ut-Tahrir non può essere considerato una persecuzione.

5.7 L'onere della prova

- [Repubblica Ceca: Tribunale regionale di Praga \[Krajský soud\], Decisione del 10 luglio 2025, Caso n. 55 Az 15/2024](#)

[onere della prova – standard della prova - etnia – diritto all'unità familiare – opinione politica – rischi cumulativi]

Il Tribunale regionale di Praga ha annullato la decisione del Ministero dell'Interno riguardante tre cittadini turchi di etnia curda, ritenendo che le ripetute perquisizioni domiciliari arbitrarie legate alle loro simpatie per il Partito Democratico del Popolo (HDP) potessero costituire una persecuzione, e ha stabilito che il Ministero non aveva valutato i rischi cumulativi né applicato il corretto standard probatorio.

- [Belgio: Consiglio per il contenzioso sul diritto degli stranieri, \[Conseil du Contentieux des Étrangers - CALL\], Decisione del 9 settembre 2025, Causa n. 332 549](#)

[COI - valutazione della credibilità – status di rifugiato – opinione politica – standard della prova – rischi cumulativi]

Il Consiglio per il contenzioso in materia di diritto degli stranieri (CALL) ha riconosciuto la protezione dei rifugiati a due richiedenti provenienti dalla Turchia legati al movimento di Gülen, ritenendo che il licenziamento dal lavoro a seguito del tentativo di colpo di Stato del 2016, la confisca dei passaporti e altri fattori di rischio, valutati cumulativamente alla luce delle informazioni relative al Paese di origine, avessero dato luogo a un fondato timore di persecuzione a causa delle opinioni politiche.

- [Bulgaria: Tribunale amministrativo di Stara Zagora, \[Административният съд - Стара Загора\], Decisione del 18 giugno 2026, Causa n. 2861](#)

[COI – valutazione della credibilità della minore – superiore interesse della minore – opinione politica]

Il Tribunale amministrativo di Stara Zagora ha annullato la decisione negativa relativa a una cittadina cubana, ritenendo che l'Agenzia statale per i rifugiati avesse erroneamente respinto come non credibili le sue affermazioni relative alla persecuzione politica, non avesse valutato in modo adeguato la situazione politica e socioeconomica a Cuba e i possibili rischi che avrebbe corso in caso di rimpatrio, e non avesse tenuto debitamente conto dell'impatto del suo rimpatrio sui suoi figli minorenni.

6. MATERIALI UTILI

Per un approfondimento sulle domande di protezione internazionale basate sull'opinione politica, anche con riferimento all'analisi di inclusione e ad aspetti procedurali rilevanti, si rimanda ai seguenti documenti:

- ❖ [EUAA \(2026\) Guida pratica sui requisiti per la qualifica della protezione internazionale](#)
- ❖ [EUAA \(2022\) Guida Pratica su opinione politica](#)
- ❖ [EUAA \(2023\) Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale. Analisi giuridica](#)
- ❖ [EUAA \(2026\) Guida pratica sull'interesse superiore del minore nel contesto della protezione internazionale](#)
- ❖ [EUAA \(2026\) Guida pratica per le domande reiterate](#)
- ❖ [EUAA \(2026\) Guida pratica per le procedure accelerate](#)
- ❖ [EUAA \(2026\) Guida pratica alla procedura di asilo alle frontiere](#)
- ❖ [EUAA \(2025\) Soft skills per il giudizio di casi di protezione internazionale](#)
- ❖ [UNHCR \(2019\) Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato e linee guida sulla protezione internazionale ai sensi della convenzione del 1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#)
- ❖ [UNHCR Linee guida sulla protezione internazionale n. 10: Richieste di riconoscimento dello status di rifugiato relative al servizio militare nel contesto dell'articolo 1A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati](#)
- ❖ [Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite \(2011\) Commento generale n. 34 sull'articolo 19 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici \(ICCPR\): Libertà di opinione e di espressione](#)